



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2020

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Cinthia Pinotti

TORINO, 6 MARZO 2020



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2020

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Cinthia Pinotti

TORINO, 6 MARZO 2020

SOMMARIO

GIUSTIZIA CONTABILE E CORPO SOCIALE

- 1.1 *La Corte dei conti e le sue radici*
- 1.2 *Il ruolo cruciale della magistratura contabile a garanzia dell'equilibrio di bilancio*
- 1.3 *La nuova fase della giustizia contabile: ascolto del corpo sociale e delle sue componenti più fragili*
- 1.4 *Il nesso tra corretta gestione delle risorse e garanzia dei diritti nel momento della crisi*
- 1.5 *Il ruolo del giudice in funzione di protezione e mediazione dei conflitti*
- 1.6 *La diffusività dell'intervento penale sulle scelte amministrative ed i suoi rischi*

RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE TUTELE

- 1.7 *Necessità di un ripensamento del sistema delle tutele quale rimedio all'espansione del diritto punitivo da considerare extrema ratio*
- 1.8 *Azioni pubbliche e azioni civiche*
- 1.9 *Il ruolo della società civile nel contrasto alla corruzione e cattiva amministrazione*

LA NUOVA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA GIUSTIZIA CONTABILE NEL DIALOGO CON LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1.10 *Cittadinanza amministrativa e giurisdizione contabile. La valorizzazione del principio di sussidiarietà (art.118, comma 4 Cost.)*
- 1.11 *L'ingresso degli interessi nel processo contabile*
- 1.12 *L'apertura della Corte costituzionale alla società civile*
- 1.13 *La sinergia tra Corte dei conti e Corte costituzionale: sue implicazioni ai fini della tutela degli interessi diffusi*

GIURISDIZIONE CONTABILE E ALTRE GIURISDIZIONI

- 1.14 *Domanda di giustizia e sistema delle tutele: anacronismo e rischi delle tutele concorrenti*
- 1.15 *Concorso fra azione di responsabilità amministrativa e azione civile: quando il pensiero dogmatico deve cedere il passo alla funzionalità delle tutele*
- 1.16 *Pregiudizialità penale (danno all'immagine) ed effettività della tutela: le ragioni di un ripensamento*
- 1.17 *Il controllo sulle scelte allocative di risorse in bilancio tra giudice contabile e amministrativo*
- 1.18 *Le zone franche: come eliminare i prodotti della maladministration?*
- 1.19 *Contabilità pubblica, cittadinanza amministrativa, tutela di interessi generali: il possibile ruolo dei giudizi ad istanza di parte previsti dall'art. 172, comma 1, lett. d) c.g.c.*

LA NUOVA CONFIGURAZIONE DELLA CONTABILITA' PUBBLICA NELLA GIURISPRUDENZA DELLE SS.UU. DELLA CORTE DI CASSAZIONE

1.20 I limiti (mobili) della giurisdizione contabile nella giurisprudenza delle SS.UU. della Corte di cassazione. Le operazioni di finanza derivata di un Comune non sono sottratte al sindacato del giudice contabile

1.21 Il concessionario del gioco lecito e la società incaricata della gestione dei parcheggi comunali sono agenti contabili

...E DELLE SEZIONI RIUNITE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

1.22 Contabilità di fine mandato e giurisdizione contabile

I PROFILI QUANTITATIVI DEL CONTENZIOSO

1.23 Gli organici effettivi della Sezione giurisdizionale Piemonte

1.24 L'organico del personale amministrativo

1.25 Provvedimenti pubblicati nell'anno

1.26 Indicatori di efficacia ed efficienza. Indici di ricambio e di smaltimento

1.27 La durata media dei processi

1.28 Importi liquidati nelle sentenze di condanna

I PROFILI QUALITATIVI E LE CARATTERISTICHE DEL CONTENZIOSO

1.29 Indicatori di qualità

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

1.30 Segreterie e Uffici di supporto al magistrato

1.31 Settore conti giudiziali

1.32 Adempimenti in tema di privacy. Impatto del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation)

1.33 La formazione del personale amministrativo ed il ruolo della dirigenza

LE PRINCIPALI QUESTIONI TRATTATE

1.34 Casi e questioni del contenzioso di responsabilità e pensionistico

LE NOVITA' NORMATIVE

1.35 Il correttivo al codice della giustizia contabile

1.36 Questioni affrontate e questioni aperte

1.37 PM contabile status e funzioni

CONVEGNI E INIZIATIVE DI FORMAZIONE

1.38

IL RAPPORTO CON L'AVVOCATURA, GLI ORDINI PROFESSIONALI, MEDIA E CITTADINI

1.39

LE RELAZIONI CON GLI UFFICI REQUIRENTI E DI CONTROLLO E L'IMMISSIONE DI NEO REFERENDARI

1.40

CONCLUSIONI

Signore e Signori,

GIUSTIZIA CONTABILE E CORPO SOCIALE

1.1 La Corte dei conti e le sue radici

Pochi mesi orsono, il 1 ottobre 2019, la Corte dei conti, per felice iniziativa dei vertici istituzionali ha voluto celebrare a Torino, nella magnifica sede di Piazza Castello e alla presenza del Capo dello Stato, l'insediamento della Corte dei conti del Regno d'Italia istituita con r. d. 14 agosto 1862, prima magistratura dell'Italia unita. In quell'occasione il Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema ha osservato che *“la conoscenza delle proprie origini riveste un'importanza cruciale per lo sviluppo di una Istituzione e la ricerca delle radici rafforza il senso di appartenenza e la responsabilità dei suoi componenti legando insieme i contributi delle diverse generazioni in un filo ideale ma indissolubile fra continuità ed innovazione”*.

Si è trattato di un evento importante che, al di là dell'intento celebrativo, ha consentito ad illustri accademici e giudici costituzionali di interrogarsi sulla possibile evoluzione delle funzioni di controllo e giurisdizionali della nostra antica Istituzione, alla luce delle modifiche del quadro costituzionale, europeo e globale.

1.2 Il ruolo cruciale della magistratura contabile a garanzia dell'equilibrio di bilancio

È emerso con chiarezza come la Corte dei conti, grazie anche alla forte saldatura che si è realizzata con la Corte costituzionale, abbia oggi più che nel passato, un ruolo cruciale per garantire l'equilibrio dei bilanci pubblici degli enti territoriali ponendosi in sempre più stretto raccordo con le collettività dagli stessi rappresentate e con la molteplicità degli interessi privati e pubblici, sui quali incidono le scelte allocative delle risorse pubbliche.

1.3. La nuova fase della giustizia contabile: ascolto del corpo sociale e delle sue componenti più fragili

Indubbiamente si è in presenza di una nuova fase della giustizia contabile, che la proietta ben oltre il tradizionale circuito pubblico di riferimento, quale organo ausiliare dello Stato comunità oltre che dello Stato persona, connotandola come istituzione di garanzia destinataria diretta di istanze di protezione che vengono dal corpo sociale ed in particolar modo dalle sue componenti più fragili, maggiormente colpite dalla crisi economica e dal

condizionamento che le prestazioni sociali possono subire per garantire il rispetto dei nuovi stringenti vincoli economico finanziari (artt. 81, 97 Cost.)¹

1.4. *Il nesso tra corretta gestione delle risorse e garanzia dei diritti nel momento della crisi*

Il nesso tra corretta gestione delle risorse pubbliche e rispetto dei diritti fondamentali dimostra che la contabilità pubblica non è mera vicenda ragionieristica, perché da essa scaturiscono effetti che toccano direttamente le persone, i loro bisogni essenziali, la loro dignità, la fiducia nel futuro (si pensi alla drammatica crisi demografica che attraversa il nostro Paese). Il bilancio è, non a caso, qualificato come bene pubblico dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 184 e 247 del 2016), espressione dietro la quale non si cela la sola esigenza di trasparenza, affidabilità e comprensibilità dei dati contabili, ma quella ben più pregnante che essi siano espressione di scelte ragionevoli e rispettose dei diritti sociali)².

1.5. *Il ruolo del giudice in funzione di protezione e mediazione dei conflitti*

La traduzione sul piano giuridico del bisogno di protezione/rassicurazione che muove dal basso non è semplice; essa implica precise scelte di politica legislativa, non di rado condizionate dalla ricerca del consenso da parte dell'opinione pubblica. Se, da un lato, non possono essere sottaciuti i rischi insiti nel nuovo ruolo di sensore sociale che è attribuito al giudice, che sempre più viene chiamato non ad accertare il diritto quanto ad "inventarlo" (Grossi, Lipari), ed a "bilanciare interessi e mediare conflitti secondo giudizi di ragionevolezza" (Luciani), a maggior ragione non è immune da insidie soprattutto la crescente aspettativa di cui, ormai da tempo, è investita la giurisdizione penale a causa della forte dimensione simbolico/rassicurativa della pena.

1.6 *La diffusività dell'intervento penale sulle scelte amministrative ed i suoi rischi*

Di ciò ha mostrato chiara consapevolezza il Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione Giovanni Salvi che nel suo intervento in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020 ha detto che: *"Occorre però confrontarsi con la diffusività dell'intervento penale. Mentre sono ormai condivisi, nella pratica della giurisdizione, i principi costituzionali, non sembra pienamente affermato il tratto distintivo di un diritto penale quale delineato dalla Carta che è, innanzitutto, la sua eccezionalità e sussidiarietà; la sua natura di ultima ratio"*³.

¹ La legge costituzionale n. 1 del 2012, come noto ha modificato gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione introducendo il principio del pareggio di bilancio.

² Il bilancio degli enti territoriali viene considerato un bene pubblico dalla Corte costituzionale in quanto funzionalizzato a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività.

³ A giudizio del PG della cassazione: *"Affidare esclusivamente al diritto penale l'orientamento valoriale di un aggregato sociale, oltre a snaturare la funzione propria del diritto penale, reca con sé rischi preoccupanti. Si esigerebbe dalla giurisdizione che le sentenze dei giudici non applichino solo norme, ma veicolino contenuti ritenuti "giusti" e tali perché ricavati non dalla Carta fondamentale ma*

RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE TUTELE

1.7. Necessità di un ripensamento del sistema delle tutele quale rimedio all'espansione del diritto punitivo da considerare extrema ratio

Sarebbe tuttavia semplicistico e riduttivo ritenere che le cause della dilatazione dell'intervento del giudice penale, specie in funzione di contrasto ai fenomeni di corruzione, malversazione, appropriazione di denaro e beni pubblici, esteso ormai alle scelte amministrative anche discrezionali, fino al limite della rinuncia al principio di legalità sostanziale⁴ siano da addebitare al corto circuito che si è venuto a creare tra politica e diritto penale.

Esse vanno ricercate anche negli elevatissimi costi e nella obiettiva complessità del nostro sistema delle (altre) tutele nei confronti della pubblica amministrazione ed i suoi funzionari innanzi al giudice ordinario, amministrativo e contabile, improntato al principio della pluralità delle giurisdizioni (art. 103 Cost.) cui si aggiunge la difficoltà che sconta, nel nostro ordinamento, la tutela di interessi super-individuali e generali.

1.8. Azioni pubbliche e azioni civiche

Ove non vi sia un'azione pubblica, l'alto costo dell'accesso alla giustizia (specie amministrativa) è tale da non essere compensato neppure da un esito favorevole e la rigidità di un sistema di tutele improntato alla dicotomia diritto soggettivo/interesse legittimo (art. 24 Cost.) lascia margini assai esigui alle azioni del singolo a tutela di interessi generali/collettivi.⁵

Non sarebbe azzardato parlare di una “crisi del senso sociale della legittimazione di interessi superindividuali e generali” conseguente ad una non adeguata maturazione di una coscienza civica collettiva e dal disincentivo rappresentato dalla percezione di marginalità che ha “il popolo” rispetto al prodotto della giustizia amministrata in suo nome (art.101, comma 1 Cost.) dalle cui vicende, anche se di interesse comune, si sente sostanzialmente escluso.

dal sentimento, dalla passione, dalle emozioni dei cittadini. Ciò può portare a spostare le politiche pubbliche, dal fenomeno e dalla sua complessità ai soli suoi risvolti punitivi. La tentazione del “governo della paura”, ha riflessi anche sul pubblico ministero. Dal desiderio di assecondare la rassicurazione sociale, all'idea di proporsi come inquirente senza macchia e senza paura, che esporta il conflitto sociale e combatte il nemico, il passo non è poi troppo lungo”.

⁴ La legge n. 3 del 2019 c.d. “spazzacorrotti” ha accolto una nozione sociologica di corruzione al limite della tendenziale atipicità aprendo la porta ad un sindacato assai pervasivo del giudice penale sulla discrezionalità amministrativa.

⁵ Un tentativo si rinviene nella legge n. 31 del 2019 (azione di classe) che ammette le pretese risarcitorie derivanti dalla lesione di diritti individuali omogenei.

1.9. *Il ruolo della società civile nel contrasto alla corruzione e cattiva amministrazione*

Eppure, proprio sul terreno del contrasto alla corruzione ed alla cattiva amministrazione la convenzione ONU del 2003 imporrebbe di coinvolgere attivamente la società civile ed i cittadini, ammettendone la legittimazione ad agire avverso forme di illegalità anche se non direttamente incidenti sui propri beni-interessi, come è avvenuto per l'accesso civico.

Tuttavia, proprio la giustizia contabile, quella che più delle altre ha per destinataria ultima la collettività, l'insieme dei cittadini contribuenti, quale giudice del corretto utilizzo delle risorse pubbliche e del buon andamento della pubblica amministrazione, viene talvolta percepita come settore di giurisdizione che incide e spiega i propri effetti nell'ambito del rapporto tutto interno tra danneggiante e amministrazione danneggiata, senza possibilità di aperture nei confronti dei cittadini.

LA NUOVA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA GIUSTIZIA CONTABILE NEL DIALOGO CON LA CORTE COSTITUZIONALE

1.10 *Cittadinanza amministrativa e giurisdizione contabile. La valorizzazione del principio di sussidiarietà (art.118, comma 4 Cost.)*

Una dimensione maggiormente inclusiva e comprensibile delle giurisdizioni speciali ed in particolare quella contabile, diviene quindi un obiettivo cruciale, ai fini della formazione di una vera coscienza civica, funzionale all'esercizio della c.d. cittadinanza amministrativa e degli istituti di partecipazione e controllo sull'operato delle pubbliche amministrazioni e dei funzionari pubblici da parte dei cittadini, specie alla luce del riconoscimento costituzionale dell'autonoma capacità dei cittadini di svolgere attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà (art. 118, comma 4 Cost.).⁶

1.11 *L'ingresso degli interessi nel processo contabile*

Ciò può essere assicurato, non solo da efficaci politiche di informazione, ma soprattutto consentendo l'ingresso (in via d'azione o d'intervento) di interessi pubblici e privati in controversie (o procedimenti) che per il loro oggetto abbiano una portata generale o possano avere ricadute nei confronti di una pluralità di soggetti (su questo aspetto e sui limiti che presenta l'attuale disciplina del contraddittorio nel codice della giustizia contabile tornerò brevemente più avanti). In altri termini non basta la trasparenza per trasformare il suddito dell'Antico regime in cittadino di uno Stato democratico se non si dispone di strumenti per tradurre una mera aspirazione in pretesa azionabile giudizialmente.

⁶ La cittadinanza amministrativa viene generalmente riferita ai diritti di prestazione collegati ai servizi pubblici per la collettività.

1.12 *L'apertura della Corte costituzionale alla società civile*

Illuminata interprete del mutamento epocale in atto si è dimostrata la Corte costituzionale. Il giudice delle leggi si è aperto infatti all'ascolto della società civile approvando, l'8 gennaio scorso, una delibera che ha modificato le Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte "in materia di intervento di terzi, *amicus curiae* e audizione di esperti". In particolare, il nuovo articolo 4-ter prevede che qualsiasi formazione sociale senza scopo di lucro e qualunque soggetto istituzionale, se portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione in discussione, potranno presentare brevi opinioni scritte per offrire alla Corte elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto al suo giudizio. Nei giudizi in via incidentale, inoltre, proposti da un giudice nel corso di un giudizio civile, penale o amministrativo, potranno intervenire - oltre alle parti di quel giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri (e al Presidente della Giunta regionale, nel caso di legge regionale) - anche altri soggetti, sempre che siano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato a quel giudizio.

Si tratta di un segnale che, come è stato osservato⁷ *"più che segno di una innovazione può essere definito una vera e propria rivoluzione cui non è certo estraneo il fatto che, per la prima volta, la presidenza della Corte costituzionale sia stata assunta da una donna"*; *"La decisione della Corte di assumere esplicitamente un ruolo di responsabilità nel processo di maturazione di una democrazia allargata e partecipata è il segno che si sta ora in una fase nuova. Una fase in cui più che in passato la Costituzione è chiamata a guidare i processi collettivi. Fase nella quale il principio di sussidiarietà non è solo una formula vaga e retorica di una aspirazione negata, ma un motore del cambiamento."*

1.13 *La sinergia tra Corte dei conti e Corte costituzionale: sue implicazioni alla luce dell'apertura agli interessi diffusi*

Non è questa la sede per valutare l'impatto della rilevante innovazione che ha già fatto registrare caute riserve accanto ad espliciti consensi. Certo è che la stessa appare intrisa dalla stessa matrice culturale che è alla base della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha portato alla dilatazione dei canali di accesso al giudizio sulle leggi in via incidentale.

Vista la saldatura che si è venuta a realizzare tra Corte costituzionale e Corte dei conti, in seguito alla sentenza n.18/2019⁸ con la quale è stata ammessa la legittimazione della Sezioni regionali di controllo a sollevare questioni di legittimità costituzionale, non v'è dubbio che i giudizi nelle materie *de quibus* (verifiche dei bilanci degli enti territoriali e delle scelte legislative preordinate a garantirne l'equilibrio) saranno i primi nei quali il previsto intervento da parte di titolari di interessi qualificati potrà essere utilmente sperimentato.

⁷ G. Cotturri, *Quando la Costituzione è in movimento*, in *Questione Giustizia*, 28/01/2020.

⁸ La sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019 ha riconosciuto la legittimazione delle Sezioni regionali di controllo a sollevare questione di costituzionalità nell'ambito del controllo di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti territoriali.

GIURISDIZIONE CONTABILE E ALTRE GIURISDIZIONI

1.14. *Domanda di giustizia e sistema delle tutele: anacronismo e rischi delle tutele concorrenti*

Nel contesto da cui si è partiti, che pone al centro della riflessione l'effettività del complessivo sistema di tutela preordinato a garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche a fronte della "domanda di giustizia" che proviene dal corpo sociale, ritengo non possa essere ulteriormente eluso il problema del rapporto della giurisdizione contabile con le altre giurisdizioni, i cui reciproci ambiti e rispettivi rimedi andrebbero ridisegnati in modo tale da impedire che più giudici, in sedi e tempi diversi, si occupino degli stessi fatti (applicando regole processuali diverse e difformemente interpretandole) e che, di contro, permangano zone franche del tutto sottratte al controllo giudiziale o condotte illecite che tocchino interessi generali rispetto alle quali, in mancanza delle condizioni per attivare un giudizio di responsabilità per danno erariale, nessuna tutela possa essere accordata da alcun giudice.

1.15 *Concorso fra azione di responsabilità amministrativa e azione civile: quando il pensiero dogmatico deve cedere il passo alla funzionalità delle tutele*

Per quel che attiene alla concorrenza fra azione di responsabilità amministrativa promossa dal PM contabile e quella civile attivata dall'amministrazione in sede penale, pur prendendo atto delle ragioni sottese alla "monolitica e risalente" giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, secondo cui le due azioni sono autonome, resta l'anomalia, rilevata anche dal Procuratore Generale della Corte dei conti nel suo intervento in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei conti, *"del sottoporre gli agenti pubblici a due giudizi paralleli, entrambi centralizzati sul medesimo evento fattuale (il danno erariale) e sostanzialmente sulla medesima richiesta di condanna patrimoniale, ancorché diversamente qualificata"*. A giudizio del PG *"Il pensiero dogmatico deve cedere il passo ad una visione del diritto maggiormente orientata alla ricerca di soluzioni più funzionali a rendere complessivamente effettive le tutele"*.

1.16 *Pregiudizialità penale (danno all'immagine) ed effettività della tutela: le ragioni di un ripensamento*

Tali considerazioni del tutto condivisibili, dovrebbero condurre alla rimeditazione, della coesistenza della responsabilità erariale con quella civilistica (ribadita dalle SS.UU. della Cassazione, sentenze nn. 4883 e 24859/2019) nonché del permanere di alcune ipotesi di pregiudizialità penale rispetto al giudizio contabile, come nel caso del c.d. danno all'immagine, che determinano un'irragionevole dilatazione, nel tempo del giudizio contabile, in ordine a fatti che hanno causato discredito alle istituzioni, verificatisi in epoche ormai risalenti.

La circostanza che le finalità dei due giudizi siano diverse e diversi i beni tutelati, non può mettere in ombra il collegamento che *ex lege* si instaura fra giudizio penale e contabile, la cui complessiva durata potrebbe compromettere, oltre alla ragionevole durata del processo, la finalità riparatoria del giudizio contabile per danno all'immagine che esige

tempi di reazione tempestivi (campagne di comunicazione istituzionale, etc.) e misure incisive in funzione riparatoria del bene leso (perdita di prestigio della personalità istituzionale della p.a. e della fiducia dei cittadini nelle istituzioni).⁹

Di ciò ha avuto contezza il legislatore prevedendo alcune ipotesi tipiche di comportamenti particolarmente disdicevoli di pubblici dipendenti (assenteismo) assunti in violazione degli obblighi di trasparenza nonché di prevenzione dell'anticorruzione, in cui il danno all'immagine è perseguibile anche in assenza del giudicato penale, ove ne sussistano le condizioni.¹⁰

1.17 Il controllo sulle scelte allocative di risorse in bilancio tra giudice contabile e amministrativo

Ancora non pienamente approfondito, in tutte le sue molteplici implicazioni è poi il rapporto tra giudice contabile e giudice amministrativo allorquando in entrambe le giurisdizioni il sindacato abbia ad oggetto, direttamente o incidentalmente, una scelta allocativa di risorse.

Nel caso in cui il giudice amministrativo sia adito ad istanza di chi lamenta l'inadeguatezza delle risorse finanziarie stanziare dall'ente per la copertura di una prestazione o servizio, il raccordo tra due giurisdizioni, una delle quali, deputata - in sede di controllo - alla verifica della regolarità/legittimità dei bilanci degli enti territoriali e - in sede giurisdizionale - all'irrogazione di sanzioni, diviene assai problematico, così come possono divenirlo gli esiti del sempre più frequente contenzioso innanzi al giudice amministrativo, tra enti locali ed intermedi e lo Stato, per far valere la corretta ripartizione dei trasferimenti di risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali, a causa delle dirette ricadute delle sentenze del giudice amministrativo sui bilanci e la contabilità.¹¹

⁹ Con la sentenza n. 191 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato, in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 103 Cost., la non ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 51, commi 6 e 7, dell'Allegato 1 al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, nella parte in cui esclude l'esercizio dell'azione del PM contabile per il risarcimento del danno all'immagine conseguente a reati dolosi commessi da pubblici dipendenti a danno delle PP.AA., dichiarati prescritti con sentenza passata in giudicato, benché sia stata pienamente accertata la responsabilità dei fatti, poiché il quadro normativo non è stato ricostruito in modo adeguato, né quanto all'effettiva estensione della tutela dell'immagine ai reati in danno, anziché contro la PA, né con riguardo alla delimitazione del significato di reati a danno della PA.

¹⁰ Art.55 quinquies d.lgs. 165/2001, aggiunto dall'art.69 d.lgs.150/2009; art.10 c.3, d.lgs.78/2010 conv.l.n.122/2010; art.3 comma 2 l.220/2015; art.1 comma12, l.190/2012, art.163 legge di bilancio per l'anno 2020 che modifica l'art.46 d.lgs.33 del 2013 prevedendo un'eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della pubblica amministrazione collegata all'inadempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

¹¹ Il Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi nel suo intervento di inaugurazione A.G.2020 ha rilevato che *“da qualche anno la dottrina effettua una lettura unificante delle norme costituzionali in materia di giurisdizione, ritenendo che il nostro sistema, pur non prevedendo un unico giudice, prevede un'unica funzione giurisdizionale distribuita su più plessi”...*“in altri termini occorre guardare al sistema delle tutele dal punto di vista di chi chiede giustizia (il cittadino) e non di chi la concede (il giudice), senza anacronistiche rivendicazioni di potere”.

1.18 *Le zone franche: come eliminare i prodotti della maladministration?*

Sotto altro aspetto è poi da notare che, a fronte della coesistenza di più giurisdizioni astrattamente competenti a fornire tutela, possono permanere “zone franche” sottratte al controllo del giudice. Allo stato non vi è un rimedio volto ad eliminare gli effetti durevoli dannosi per la collettività di un atto, ove chi ne abbia la legittimazione ed interesse non si sia attivato in sede giurisdizionale e l'amministrazione non abbia esercitato un potere (doveroso) di autotutela cui sarebbe tenuta ex art. 52 comma 7 c.g.c.¹². Il rimedio eliminatorio in forma specifica del prodotto della *maladministration* dovrebbe quanto prima potersi affiancare a quello risarcitorio (responsabilità per danno erariale) e sanzionatorio come richiesto dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 2003.¹³

L'ormai risalente iniziativa (d.l. Amato n. 54 del 1993 non convertito in legge) preordinata alla introduzione di un PM contabile legittimato a chiedere l'annullamento di atti generali produttivi di danno erariale meriterebbe rinnovato e adeguato approfondimento ad opera del legislatore.¹⁴

1.19 *Contabilità pubblica, cittadinanza amministrativa, tutela di interessi generali: il possibile ruolo dei giudizi ad istanza di parte previsti dall'art. 172, comma 1, lett. d) c.g.c.*

Sin d'ora tuttavia, e nell'attesa di una disciplina legislativa, ove la controversia inerisca alla materia della contabilità pubblica (art. 103 secondo comma Cost.) e non vi siano le condizioni per l'accesso ad altro giudice, la giurisdizione contabile può assicurare una tutela piena ed effettiva anche nei giudizi ad istanza di parte (art. 172, comma 1 lett. d, c.g.c.), categoria aperta e vitale che, come più volte richiamato in occasione delle precedenti inaugurazioni di anno giudiziario, potrebbe accogliere istanze sollecitate dal PM ovvero da cittadini che nell'esercizio degli istituti della cittadinanza amministrativa agiscono per il soddisfacimento di interessi generali in attuazione dei principi solidaristici e di coesione sociale (sono oltre 6 milioni i cittadini che alimentano il c.d. terzo settore ed il 34% è dedito, tra l'altro, a tutelare soggetti deboli e beni comuni).

¹² Anche nell'esercizio del potere di autotutela della PA (art. 21 *nonies* l. 241/1990 e 52 comma 7 c.g.c.) è evidente che la PA sarà maggiormente attenta nella valutazione ponderativa degli interessi quanto più alto è il rischio di un'azione risarcitoria. L'omesso esercizio dell'autotutela doverosa può essere fonte di responsabilità per danno erariale ma non v'è dubbio che il rischio connesso alla possibile impugnativa di un atto amministrativo ad opera di un PM imparziale abbia un valore incentivante di comportamenti virtuosi da parte degli amministratori pubblici di gran lunga maggiore.

¹³ L'art. 34 della Convenzione prevede che “tenuto in debito conto dei diritti di terzi acquisiti in buona fede ciascuno Stato Parte conformemente principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure volte a combattere le conseguenze della corruzione. In tale prospettiva, gli Stati Parte possono considerare la corruzione come un fattore pertinente in un procedimento giudiziario per decidere l'annullamento o la rescissione del contratto il ritiro di una concessione o di ogni altro atto giuridico analogo per prendere ogni misura correttiva”.

¹⁴ In dottrina (Chieppa), si è recentemente ipotizzata l'introduzione di un ricorso *per saltum* in sede giurisdizionale avanti alle Sezioni unite della Corte dei conti di atti adottati in violazione dei principi fondamentali di bilancio (art.81) sia da parte del PM contabile che da parte dell'amministrazione, in caso di esito negativo del controllo.

LA NUOVA CONFIGURAZIONE DELLA CONTABILITA' PUBBLICA NELLA GIURISPRUDENZA DELLE SS.UU. DELLA CORTE DI CASSAZIONE

1.20 I limiti (mobili) della giurisdizione contabile nella giurisprudenza delle SS.UU. della Corte di cassazione. Le operazioni di finanza derivata di un Comune non sono sottratte al sindacato del giudice contabile

Importanti chiarimenti in ordine all'esatta perimetrazione della giurisdizione contabile, sono intervenuti dalle SS.UU. della Corte di cassazione che (sentenze nn. 1035, 1034 e 10768/2019) hanno riaffermato l'appartenenza alla giurisdizione della Corte dei conti delle controversie concernenti la verifica di inerenza e conformità ai fini istituzionali delle spese rimborsate ai consiglieri regionali per le attività del gruppo, senza che rilevi il principio della insindacabilità di opinioni e voti ex art.122, comma 4, Cost. e confermato altresì la giurisdizione contabile nelle controversie tra Comune e tesoriere finalizzate ad ottenere il rimborso delle anticipazioni di tesoreria risultanti alla fine della gestione (sentenza n. 1414). Di grande interesse in ragione della fattispecie (responsabilità erariale derivante da operazione di finanza derivata posta in essere dal sindaco di un comune, assessori comunali e funzionari) è la sentenza n. 9680 che ha escluso l'eccesso di potere giurisdizionale per insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.¹⁵

Una recentissima pronuncia SS.UU. della Corte di cassazione (sentenza n. 5595 del 28 febbraio 2020) ribadisce che la previsione di "altri giudizi ad istanza di parte" (attuale art. 172, comma 1 lett. d, c.g.c.) introduce una categoria residuale, aperta, di giudizi che possono essere instaurati avanti al giudice contabile ad iniziativa di soggetti diversi dal pubblico ministero, con l'unico limite, che si verta in materia assegnata alla giurisdizione della Corte dei conti (Cass. Sez. U. 5463/2009).

1.21 Il concessionario del gioco lecito e la società incaricata della gestione dei parcheggi comunali sono agenti contabili

Di grande rilievo è stato poi il riconoscimento della qualifica di agente contabile in capo al concessionario per l'attivazione e conduzione operativa della rete telematica pubblica destinata alla gestione del gioco lecito (*slot*) tenuto alla presentazione del conto giudiziale (sentenza n. 14697 del 2019). La pronuncia, attesa da tempo, ha consentito alle SS.UU. della cassazione di affermare che le restrizioni ai principi europei in materia di libertà di stabilimento sono proporzionate e consentono all'autorità statuale di conservare la titolarità e il controllo del denaro riscosso secondo le regole relative al maneggio di denaro pubblico.

Altrettanto importante la conferma ad opera delle SS.UU. (ord. n. 29464/2019) della qualifica di agente contabile in capo alla società incaricata della gestione dei parcheggi

¹⁵ La vicenda trae origine dalla contestazione di danno erariale derivato da una operazione di *Interest Rate Swap* condotta con grave negligenza.

comunali “i cui proventi non solo sono di pertinenza degli enti comunali ma sono sottoposti ad uno speciale vincolo pubblicistico di destinazione alla realizzazione di opere pubbliche”.

...E DELLE SEZIONI RIUNITE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

1.22 *Contabilità di fine mandato e giurisdizione contabile*

Anche la giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ha offerto importanti chiarimenti, precisando che le violazioni degli obblighi di redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato, sono devolute alle Sezioni giurisdizionali regionali (sentenza n. 28)¹⁶. Di grande interesse è poi la sentenza (n.16) con la quale è stata ritenuta ammissibile l'impugnazione di delibere delle Sezioni regionali di controllo da parte di soggetti portatori di interessi anche solo indirettamente incisi dagli effetti della pronuncia.

I PROFILI QUANTITATIVI DEL CONTENZIOSO

1.23 *Gli organici effettivi della Sezione giurisdizionale Piemonte*

I dati statistici che mi accingo a fornire e le notazioni in ordine alla complessità delle questioni trattate dalla Sezione fanno ben emergere l'entità dell'impegno richiesto ai magistrati e al personale amministrativo, anche in ragione delle evidenti ricadute sociali dell'attività svolta.

Attualmente la Sezione dispone di soli tre magistrati assegnati a tempo pieno oltre al Presidente ed un magistrato in assegnazione aggiuntiva con una scopertura rispetto alla dotazione organica di diritto pari al 36%.

Anche l'organico di diritto, appare del tutto inadeguato rispetto all'importanza della Regione Piemonte, seconda per estensione territoriale, settima per dimensione demografica, seconda per numero di comuni, quinta per valore del PIL. Tale dato risulta ancor più significativo se raffrontato con quello degli organici di diritto di altre Sezioni giurisdizionali. Sarebbe auspicabile una riflessione sulle piante organiche degli uffici per adeguarle alle effettive esigenze di ciascuna sede giudiziaria, tenendo conto del fatto che all'incremento delle dotazioni degli uffici requiranti dovrebbe conseguire un correlativo aumento, seppur in misura proporzionalmente ridotta, degli uffici giudicanti.

¹⁶ La sentenza n. 28 ha ricondotto la relazione di fine mandato, prevista dall'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n.149 e ss.mm. alla c.d. contabilità di mandato ritenendo di competenza esclusiva delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti l'applicazione della sanzione per l'omessa e infedele redazione e pubblicazione della relazione stessa.

1.24 *L'organico del personale amministrativo*

Quanto all'organico del personale amministrativo della sezione, esso risulta invariato rispetto agli anni precedenti e sempre al di sotto dell'organico effettivo nella misura del 15% come risulta dalla tabella allegata.

Si tratta di una dotazione non adeguata alle molteplici attività della Sezione, specie nel settore dei conti giudiziali, materia amplissima visto il numero complessivo degli agenti contabili e gli obblighi di cui il codice ha investito le segreterie delle sezioni come quello (art. 140 c.g.c.) di segnalazione degli inadempienti alla Procura regionale.

1.25 *Provvedimenti pubblicati nell'anno*

Entrando nel merito dei dati e rinviando per un maggiore dettaglio alle tabelle allegate, emerge come la sezione abbia definito con pronunce definitive 418 giudizi in materia di responsabilità amministrativa contabile, a fronte dei 220 dello scorso anno, di cui 64 in materia di responsabilità amministrativa compresi i riti abbreviati, 3 ad istanza di parte, 73 per resa di conto e 278 giudizi di conto. Si registra, dunque, un considerevole aumento rispetto all'anno precedente. Anche in materia pensionistica i giudizi definiti (con il rito monocratico) sono stati 155 (110 nel 2018) portando così a 573 i provvedimenti emanati nel 2019.

Nel settore dei conti giudiziali, ai 278 giudizi definiti con sentenza (163 nel 2018), si aggiungono 1.054 pronunce di discarico di agenti contabili e 37 pronunce massive di estinzione di n. 7.432 conti giudiziali per decorso del termine quinquennale dal deposito presso la sezione.

1.26 *Indicatori di efficacia ed efficienza. Indici di ricambio e di smaltimento*

Quanto ai profili dell'efficacia ed efficienza, da qualche tempo introdotti per valutare gli uffici giudiziari, la sezione piemontese nel 2019 ha consolidato un percorso virtuoso avviato già da alcuni anni.¹⁷

Le considerazioni sono confermate dal ricorso ad alcuni indicatori: l'indice di smaltimento (che indica il numero dei procedimenti definiti ogni 100 procedimenti in carico all'ufficio, risultanti dalla somma tra pendenti e depositati) e l'indice di ricambio (che indica il numero dei procedimenti definiti ogni 100 procedimenti depositati nell'anno di riferimento).

Emerge, infatti, una percentuale di "smaltimento" del 58% nell'ambito della responsabilità, del 54% nell'ambito della pensionistica, del 97% per i giudizi di conto, del 100% per le istanze di parte e del 21% per attività sui conti giudiziali. Sono dati

¹⁷ L'incremento dell'attività svolta, a fronte di un organico complessivo di gran lunga inferiore rispetto a quello previsto, denota un evidente miglioramento non solo dell'efficacia, ovvero del raggiungimento dell'obiettivo di dare risposta alla domanda di giustizia, ma anche dell'efficienza, essendosi ciò realizzato con risorse minori rispetto al previsto.

complessivamente migliori rispetto a quelli dell'esercizio precedente (nel 2018: responsabilità 49%, pensionistica 58%, giudizi di conto 92%, istanze di parte 100%).

A propria volta, l'indice di ricambio registra il 114% nei giudizi di responsabilità, il 75% in quelli pensionistici, il 102% per i giudizi di conto, il 100% per le istanze di parte e il 144% per l'attività inerente ai conti giudiziali.

Si conferma, pertanto, la tendenza già registrata lo scorso anno, ad avere un ricambio che nella quasi totalità delle attività è pari o superiore al 100%. Ciò dimostra, che la sezione, nonostante le problematiche legate al ridotto organico, non solo è riuscita a lavorare l'intero depositato nell'anno in corso, ma anche a ridurre l'arretrato presente, registrando una riduzione delle giacenze finali rispetto all'anno precedente.

1.27 *La durata media dei processi*

Migliora notevolmente il dato relativo alla durata media del processo che, soprattutto in ambito pensionistico, passa dai 12,7 mesi del 2018 ai 6,7 mesi del 2019 (media calcolata dalla data di deposito del ricorso pensionistico alla data di deposito della sentenza). Anche la durata media del processo per i giudizi di responsabilità si attesta inferiore ai sei mesi per una percentuale del 43,28% dei giudizi (il dato raddoppia rispetto al 23% del 2018), inferiore ad un anno per il 40,30% e superiore ad un anno solo per il 16,42%.

Quanto, invece, alla definizione dei processi pensionistici risulta che il 64% dei giudizi sono stati definiti entro sei mesi, il 22% entro un anno e solo il 14% oltre l'anno con un aumento di 35 punti percentuali rispetto al 2018 dei giudizi definiti entro i sei mesi.

1.28 *Importi liquidati nelle sentenze di condanna*

Gli importi liquidati nelle sentenze di condanna, a seguito degli esiti dei processi, sono complessivamente pari euro 3.008.887,09, oltre alla rivalutazione monetaria ove statuita in sentenza, di cui euro 69.892,00 liquidati con sentenza emessa a seguito di rito abbreviato.

Sono importi che si pongono in linea con quelli dell'anno precedente se non per le somme introitate a seguito di rito abbreviato; le stesse sono diminuite rispetto al 2018 a causa della minor richiesta di adesione a detto rito da parte dei convenuti.

Giova peraltro sottolineare come gli importi effettivamente recuperati nell'anno 2019 a fronte di sentenze di condanna della Sezione Piemonte, sia in primo grado che in grado d'appello siano pari ad euro 3.134.400,73. Detta cifra colloca la Sezione a livello nazionale come la terza dopo la Sezione Lazio e Campania, per percentuale di recupero, dato che appare assai lusinghiero specie se rapportato anche all'entità esigua degli organici magistratuali effettivi presso gli uffici requirenti e giudicanti.

I PROFILI QUALITATIVI E LE CARATTERISTICHE DEL CONTENZIOSO

1.29 *Indicatori di qualità*

Fin qui l'impersonalità dei dati, che seppur lusinghieri, si prestano ad alcune considerazioni. La giustizia è una funzione e non solo un servizio: accettarne una valutazione in base ad una logica puramente aziendalistica o produttivistica sarebbe un grave errore. Occorre sempre tener conto della delicatezza e complessità della funzione giurisdizionale che deve condurre non a qualsivoglia decisione ma ad una decisione *giusta*, valore al quale non è possibile rinunciare neanche per garantire il buon andamento dell'ufficio.¹⁸

Orbene le materie oggetto di contenzioso innanzi alla Sezione giurisdizionale sono oggettivamente complesse e non si prestano ad una analisi condotta solo in base a parametri quantitativi.

Ciò vale specialmente nel settore della responsabilità amministrativa in cui le sentenze assumono sempre più un ruolo di orientamento degli amministratori. Quanto più si agisce in un contesto di norme confuse e soggette a rapidi cambiamenti, tanto più la regola giurisprudenziale ha valore di precedente per gli amministratori ed espande la sua funzione al di fuori delle parti. Questo importante effetto non viene meno in presenza della funzione consultiva esercitata dalle Sezioni regionali di controllo, atteso che le due funzioni operano su piani diversi: la prima si basa prevalentemente sull'applicazione di regole di validità o regole di struttura, la seconda sulle regole di responsabilità che sono indefinibili *ex ante* acquistando valore solo nell'ambito di una interpretazione contestualizzata, condotta caso per caso in relazione alla singola fattispecie in cui è determinante il sindacato (non sostitutivo dell'amministrazione) di ragionevolezza e proporzionalità.¹⁹

Soprattutto ai fini dell'elemento psicologico richiesto per l'imputazione della responsabilità (dolo o colpa grave) solo l'analisi delle singole fattispecie può condurre ad una individuazione corretta della colpa grave che non può essere riconosciuta in base a mere formule definitorie (di cui viene fatto spesso uso nei repertori giurisprudenziali) dovendosi invece fondare su un approfondito esame del complessivo contesto in cui la condotta lesiva è inserita. Ciò spiega perché in alcuni casi, come è normale che accada, la sezione, all'esito di una cognizione piena in contraddittorio, giunga a respingere nel merito domande in cui la colpa grave non è stata sufficientemente provata.

¹⁸ Secondo un'ormai consolidata giurisprudenza costituzionale, l'art. 97 Cost., nello stabilire che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione, non ha inteso riferirsi ai soli organi della pubblica amministrazione in senso stretto ma anche agli organi dell'amministrazione della giustizia; in termini C. Cost. 18/1989 e 86/1982, secondo cui, tra l'altro, "sarebbe paradossale voler esentare l'organizzazione degli uffici giudiziari da ogni esigenza di buon andamento".

¹⁹ Di qui la problematica applicazione della c.d. esimente introdotta dall'art.95, comma 4 c. g. c. (esclusione della colpa grave ove i funzionari pubblici abbiano uniformato la loro condotta alle indicazioni delle sezioni regionali di controllo).

Analoghe considerazioni, ai fini degli indicatori di qualità, possono essere svolte per la materia dei conti giudiziali che investe migliaia di gestioni contabili, alcune delle quali di innegabile complessità e rilevante importanza dal punto di vista economico e finanziario. È evidente che una valutazione condotta in base a parametri esclusivamente quantitativi non rappresenterebbe fedelmente l'impegno richiesto a magistrati e personale amministrativo per la trattazione di un singolo giudizio (una sola istruttoria potrebbe durare mesi se non anni).

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

1.30 Segreterie e Uffici di supporto al magistrato

Nell'anno 2019 in coerenza con gli indirizzi degli anni precedenti, sono stati adottati numerosi provvedimenti preordinati a realizzare una sempre maggior sinergia tra personale di magistratura e amministrativo affidando a questi ultimi compiti strumentali di supporto all'attività del magistrato (preparazione fascicolo, ricerca precedenti, massimazione) che in qualche modo si ispirano all'ufficio del processo, struttura tecnica di affiancamento al giudice nei suoi compiti ed attività, non prevista per la magistratura contabile, ma tanto più necessaria ove si rendano operativi i tirocini formativi ex art. 73 d.l. n. 69/13, finalmente, introdotti dal c.g.c. anche per gli Uffici della Corte dei conti.

1.31 Settore conti giudiziali

Nel settore dei conti giudiziali le linee ispiratrici, esplicitate negli ordini di servizio presidenziali, hanno avuto per obiettivi la rotazione di appositi gruppi di lavoro operanti nell'ambito della Segreteria della Sezione: il gruppo di analisi, monitoraggio, implementazione del sistema conti giudiziali; il gruppo di revisione, istruttoria e controllo dei conti giudiziali; il gruppo incaricato di compiti di assistenza al contenzioso sui conti giudiziali. L'attività di revisione è stata svolta in base ai criteri oggettivi di priorità indicati annualmente dal Presidente ai sensi dell'art.145, comma 2, c.g.c.²⁰

²⁰ I criteri sono stati individuati tenendo conto dei seguenti fattori: a) importanza della gestione contabile desunta dall'entità complessiva delle somme di denaro o del valore dei beni oggetto di gestione nonché dalle caratteristiche, anche demografiche, dell'ente cui la gestione si riferisce; b) rischi di irregolarità che la gestione presenta in base a segnalazioni di organi di revisione e controllo e/o denunce o esposti provenienti da Uffici della Corte dei conti, Uffici requirenti, Organi di Polizia Giudiziaria, pronunce della Corte dei conti, e comunque in generale anche da organi di stampa o terzi; c) rappresentatività, completezza e rotazione dell'esame sui conti che deve includere in fase di pianificazione le diverse tipologie di agenti contabili operanti presso le diverse amministrazioni pubbliche, locali regionali, ed erariali ed un congruo numero di conti giudiziali rispetto al complesso dei conti giudiziali in carico presso la Sezione; d) attualità del giudizio che deve tendere all'esame dei conti giudiziali depositati più di recente rispetto a quelli per i quali sia imminente la scadenza del termine di estinzione; e) sostenibilità del programma di esame dei conti alla luce della dotazione organica del personale di magistratura ed amministrativo e delle competenze tecnico/professionali di cui la Sezione può disporre; f) novità, che deve tendere all'inclusione nella programmazione almeno una delle tipologie di gestioni contabili mai sottoposte ad esame.

Con riferimento ai criteri oggettivi di priorità indicati annualmente dal Presidente l'attività di revisione ha riguardato principalmente le ultime cinque annualità (attualità del giudizio).

Quanto al criterio della novità nella tipologia delle gestioni esaminate, si è provveduto, con riferimento agli enti locali, all'avvio delle istruttorie per l'esame dei conti giudiziali aventi ad oggetto le riscossioni effettuate, tramite concessionario, delle soste a pagamento e delle imposte locali, nel rispetto, altresì del criterio della importanza della gestione contabile esaminata (Comuni capoluogo di Provincia o Comuni a maggior valore demografico). Altra tipologia di conti esaminati ha riguardato l'imposta di soggiorno riscossa dalle strutture ricettizie dei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche.

Nel corso dell'attività di revisione è emersa una scarsa conoscenza da parte delle strutture alberghiere circa l'obbligo di compilazione del conto, unitamente alla scarsa consapevolezza di rivestire la qualifica di agenti contabili esterni; pertanto, in alcuni casi il magistrato relatore ha provveduto a segnalare alla Procura regionale la mancata presentazione del conto da parte di alcune strutture alberghiere presenti nei comuni sottoposti a verifica.

Altre tipologie di conti sottoposte a verifica sono state quelle aventi ad oggetto il Servizio di Tesoreria degli enti locali. In un caso è stata depositata una relazione di irregolarità su un tesoriere per modifica del limite di legge dell'anticipazione. Oltre ai conti aventi ad oggetto gestioni revisionate di consueto (es. economo, riscossione diritti su carte identità, consegnatari carte d'identità, riscossioni diritti di segreteria, riscossioni da contravvenzioni al codice della strada, ecc.) sono stati revisionati conti giudiziali aventi ad oggetto le riscossioni derivanti dalla gestione di teatri, soggiorni termali, parcometri, musei civici, marche segnatasse, viacard e ticket restaurant, oltreché, con riferimento ai conti erariali, le riscossioni per assegnazione lotti, vulture auto, dividendi autostrada, rimborsi per sinistri.

Da un punto di vista meramente statistico si può evidenziare che risultano definiti 8.765 conti. Tra questi, 1.055 conti sono stati oggetto di decreto di discarico, 278 conti sono stati definiti in giudizio e 7.432 sono stati dichiarati estinti. I conti definiti con sentenza, a seguito dell'avvio dei procedimenti per resa di conto da parte della Procura, sono stati 73.

Si è deciso nel 2019 l'inserimento di nuove gestioni contabili e programmato un esame globale e non a campione di alcune tipologie di esse (ad esempio consegnatari di azioni e quote di società pubbliche) per la loro significatività anche ai fini del possibile disvelamento di situazioni di *mala gestio* da segnalare alla Procura regionale.

1.32 Adempimenti in tema di privacy. Impatto del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation)

Di grande impatto sull'organizzazione dell'Ufficio è stata l'applicazione della disciplina in materia di *privacy* preordinata all'oscuramento nelle sentenze dei dati identificativi dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 52 d.lgs.196/2003 come modificato dal d.lgs.101/2018 (Codice Privacy) ed in presenza di dati sensibili ai sensi dell'art. 22 della stessa disciplina.

L'entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016, noto come G.D.P.R. ha innalzato il livello di protezione dei dati personali suggerendo agli Stati membri una disciplina *ad hoc* per il settore giudiziario. Sin d'ora l'applicazione dei principi di precauzione, pertinenza e proporzionalità evincibili dagli artt. 5 e 6 del G.D.P.R. renderebbero opportuna, nella stesura delle sentenze, l'adozione da parte dei magistrati di tecniche redazionali che favoriscano la c.d. minimizzazione dei dati.

1.33 La formazione del personale amministrativo ed il ruolo della dirigenza.

L'anno 2019 è stato contrassegnato per scelta del Segretario generale della Corte dei conti, su indicazione del vertice istituzionale, da una iniziativa di valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale amministrativo attraverso una severa selezione tramite concorso interno volta alla individuazione delle “Alte professionalità”.

Malgrado il notevole impegno che detta attività ha comportato a carico del personale anche in termini di partecipazione ad impegnativi corsi di perfezionamento e formazione, l'attività dell'Ufficio non ha subito rallentamenti di sorta e di ciò sono lieta di poter dare atto cogliendo anche l'occasione per ringraziare la Dirigenza che si è avvicinata nel corso del 2019 presso gli uffici piemontesi, la cui attenzione al benessere organizzativo dell'ufficio ha concorso nei predetti lusinghieri risultati.

LE PRINCIPALI QUESTIONI TRATTATE

1.34 Casi e questioni del contenzioso di responsabilità e pensionistico

Molte sono le problematiche che, nell'anno, la sezione ha dovuto affrontare nel contenzioso in materia di responsabilità, conti e pensioni.

Rinviando alle rassegne giurisprudenziali che raccolgono le massime delle pronunce più significative e le relative fattispecie, mi limito qui a richiamare gli aspetti di maggior rilievo che hanno riguardato questioni sostanziali e processuali.

In primo luogo è da rilevare come sia stata data massima attenzione all'interpretazione della disciplina del codice della giustizia contabile, ove potenzialmente confliggente con i principi costituzionali del giusto processo.

Per quel che attiene al giudizio ordinario di responsabilità, il collegio (sentenza n. 308) in attesa dell'approvazione della nuova disciplina recata dal cosiddetto correttivo al codice di giustizia contabile, ha fatto applicazione del dovere del giudice di interpretazione conforme alla Costituzione. La norma oggetto di dubbi di costituzionalità era quella di cui all'articolo 83 c.g.c. - che non a caso, è stata fatta oggetto di parziale riforma ad opera del legislatore - nella parte in cui da un lato afferma l'inesistenza del litisconsorzio sostanziale nel processo contabile, consentendo peraltro di tener conto ai fini della quantificazione del danno degli apporti causali di soggetti non evocati in giudizio.

Altri dubbi di costituzionalità sono sorti in ordine alla disciplina del rito abbreviato di cui all'art.130 c.g.c., che non ha portato un riferimento al giudice delle leggi per difetto di rilevanza della questione, affermandosi che (sentenza n.7) “Difetta di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130, comma 7, c.g.c. nella parte in cui prevede che in caso di accoglimento della richiesta il giudice determina la somma dovuta e stabilisce un termine non superiore a 30 giorni per il versamento senza prevedere la possibilità per il giudice di concedere una dilazione o fissare un termine più congruo in relazione alla condizione soggettiva delle parti. La questione è stata infatti sollevata in una fase in cui la sezione ha già esaurito il suo potere accogliendo la richiesta di rito abbreviato, alla luce di una disciplina non sospettata di incostituzionalità”.

Le fattispecie di danno sulle quali la sezione ha dovuto pronunciarsi, in linea con gli anni precedenti hanno riguardato essenzialmente la materia dei contratti pubblici (sentenza n. 356); dei finanziamenti e contributi (sentenze nn. 262, 263); dell’illegittimo conferimento di incarichi di consulenze; della violazione del tetto dei compensi degli amministratori pubblici; della responsabilità derivante da *mala gestio* di società pubbliche.

La sentenza n. 19 ha affermato che “In materia di responsabilità per danno erariale derivante da illegittima percezione di contributi pubblici (finanziamenti regionali agevolati per investimenti produttivi ai sensi della l.r. n. 23 del 2004 da parte di società cooperativa) è configurabile la responsabilità del percettore del contributo che abbia intenzionalmente occultato le proprie difficoltà finanziarie al fine di impiegare le somme per finalità ordinarie (pagamento di stipendi, etc.) e comunque diverse da quelle legittimanti l’erogazione (spese per investimenti e sviluppo della produttività); in tema di consulenze (sentenza n. 37) ed ai fini della quantificazione del danno è stato affermato che “In ipotesi di affidamento gravemente colposo di incarico esterno in assenza delle condizioni di legge, in applicazione del criterio della *compensatio lucri cum damno*, ex art. 1, comma 1 bis, della l. n. 20 del 1994 e ss. modificazioni può ammettersi, in via equitativa solo una decurtazione parziale della somma quantificata come risarcimento del danno, 20%, ove dalla prestazione resa dal professionista sia derivata una comprovata semplificazione delle procedure aziendali ed una maggiore fluidità delle stesse”.

Sulla sussistenza del c.d. dolo contrattuale, la sentenza n. 39 ha precisato che “è configurabile nei termini di dolo contrattuale la condotta di chi abbia consapevolmente consentito l’erogazione di servizi riabilitativi destinati a minori, in condizioni di palese inadeguatezza della struttura, con ciò frustrando il fine, di natura pubblicistica, di preservare la salute, la formazione, il benessere psicofisico, la sicurezza e la stessa incolumità di persone minori”.

Particolarmente interessanti le pronunce che si sono occupate del danno da illegittima costituzione della società da parte dell’ente pubblico (sentenza n. 65) e dell’individuazione del soggetto danneggiato in ipotesi di danni all’immagine di società pubbliche partecipate in modo totalitario e minoritario. Nella prima pronuncia si è affermato che: “Non invade la sfera di discrezionalità gestionale degli amministratori di cui all’articolo 1, comma 1, l. n. 20/94 il sindacato giudiziale sulla scelta di costituire una società *in house*, allorquando lo

stesso venga condotto alla stregua di un giudizio di ragionevolezza *ex ante* della decisione e non è fonte di responsabilità e non costituisce danno erariale l'affidamento di uno studio di fattibilità preordinato alla scelta politica volta alla costituzione della società *in house* ove lo stesso sia adeguatamente *motivato* e ragionevole nelle sue conclusioni, tanto da giustificare l'esternalizzazione dei servizi (gestione impianti sportivi)".

Approfondita è stata la disamina dei notevoli problemi applicativi e di diritto transitorio, derivanti dalla responsabilità medica, fatta oggetto di nuova disciplina, e più in generale del danno indiretto, derivante da esborsi cui le pubbliche amministrazioni sono state obbligate in virtù di sentenze o transazioni concluse con privati danneggiati.

Sono state introdotte anche nuove fattispecie di danno, come quello da silenzio o inerzia, in ordine al quale la sezione ha dovuto affrontare problematiche giuridiche nuove di obiettivo interesse.

In una fattispecie di mancata comunicazione al MEF delle delibere di approvazione delle addizionali sulle imposte, la sentenza n. 55 ha precisato che: "Sussiste la responsabilità amministrativa a titolo di colpa grave del responsabile del servizio finanziario di un ente che abbia omesso di inserire le delibere di approvazione di addizionale comunale nel portale del MEF, rendendone impossibile l'applicazione", mentre la sentenza n. 355, in fattispecie di danno da silenzio ha affermato che: "Non appare corretto considerare antigiuridica l'inerzia dell'amministrazione protratta a seguito del venire in essere, una volta decorso il termine stabilito, di una fattispecie di silenzio rigetto prevista dall'ordinamento. Diversamente opinando, verrebbe meno l'essenza stessa dell'istituto secondo la quale, in ossequio ad esigenze di semplificazione, una volta formatosi il silenzio significativo, deve considerarsi concluso il procedimento". (Nella fattispecie la sezione non ha inteso aderire all'orientamento secondo il quale le ipotesi tassative previste dall'ordinamento di silenzio rigetto o diniego, non sarebbero altro che ipotesi speciali di silenzio rifiuto e/o inadempimento, avverso il quale sarebbe possibile insorgere in sede giurisdizionale senza la necessità di una previa diffida).

Per la casistica più dettagliata rinvio alla rassegna di massime in allegato alla presente relazione.

Nel 2019 i giudizi pensionistici hanno riguardato la questione dell'applicabilità (con cambio di indirizzo nel corso dell'anno) del coefficiente ex art. 54 d.p.r. n. 1092/1973, le ipotesi di reversibilità e di cumulo di pensioni, il riscatto degli anni di laurea, l'esposizione all'amianto dei lavoratori del comparto ferrovie, la ripetibilità dell'indebito in ambito civile e militare (missioni ONU), azione di rivalsa dell'Inps nei confronti di una Amministrazione, ricorsi per ottemperanza.

In relazione al coefficiente previsto dall'art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 nella misura del 44% della base pensionabile per la liquidazione delle pensioni militari, dopo alcune pronunce di segno negativo, rese sulla scorta di una prima giurisprudenza rimasta minoritaria, la sezione, allineandosi all'orientamento delle Sezioni centrali d'appello, ha riconosciuto il diritto all'applicazione del coefficiente di rendimento della base pensionabile pari al 44%

ex art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 per i periodi di servizio svolti sino 31 dicembre 1995, liquidabili secondo il sistema retributivo, ai fini della liquidazione della pensione spettante al personale militare dello Stato.

Quanto alla materia degli indebiti, sorti dal ricalcolo del trattamento pensionistico effettuato dall'amministrazione con il decreto definitivo di pensione, ovvero dal superamento dei limiti di cumulabilità dei trattamenti di reversibilità con altri redditi del beneficiario di cui all'art. 1, comma 41 della l. n. 335/1995, la sezione ha seguito la giurisprudenza maggioritaria per cui la disciplina del cumulo recata dalla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare contenuta nella l. n. 335/1995, in combinato disposto con gli artt. 86, comma 4, e 208 del d.p.r. n. 1092/1973, impone al titolare di trattamento pensionistico di reversibilità l'obbligo di tempestiva comunicazione della propria situazione reddituale e delle relative variazioni.

Diverse sono state le pronunce in materia di rivalutazione, ai fini previdenziali, di periodi lavorativi ultradecennali prestati con esposizione qualificata a polveri d'amianto ex art. 13, comma 8, della l. n. 257/1992, che hanno riguardato soprattutto autoferrotranvieri, già dipendenti delle Ente Ferrovie dello Stato (sent. n. 32).

Varie le pronunce in materia di pensioni legate all'accertamento di condizioni sanitarie di infermità o inabilità, come quelle di privilegio, di inabilità o di reversibilità dell'orfano inabile al lavoro (sent. nn. 34, 177, 290, 332, 352).

Anche per questo settore del contenzioso si rinvia alla rassegna di giurisprudenza allegata.

LE NOVITA' NORMATIVE

1.35 Il correttivo al codice della giustizia contabile

L'intervento normativo di maggior rilievo per la Corte dei conti è rappresentato dall'intervenuta approvazione del d.lgs. 114/2019 recante approvazione del correttivo al codice della giustizia contabile.²¹

Il testo reca qualche indubbio miglioramento, anche lessicale, rispetto a quello originario²² ma, a mio giudizio, elude alcuni snodi problematici la cui soluzione, malgrado i limiti

²¹ Il d.lgs. 114/2019 si compone di 98 articoli attraverso i quali sono state novellate sia le disposizioni del Codice della giustizia contabile, di cui all'allegato n. 1 del d.lgs. n. 174 del 2016 (artt. 1-91), sia le disposizioni di attuazione di cui all'allegato n. 2 del citato decreto legislativo (artt. 92-94), sia, infine, le norme transitorie e di abrogazione di cui all'allegato n. 3 (artt. 95-98). Esso per lo più recepisce molte delle linee direttive suggerite dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, nel parere n. 6 del 2 agosto 2018 intervenendo su tutti i procedimenti regolati dal Codice anche con miglioramenti linguistici.

²² Tra le principali modifiche, quella che ha previsto la possibilità di sottoscrivere in forma digitale gli atti e provvedimenti del giudice, la possibilità di notificazione degli atti agli indirizzi di posta elettronica certificata; la materia della *traslatio iudicii* è stata disciplinata in modo tale da renderla coerente con la specificità della giurisdizione; si è allargato il novero dei soggetti obbligati a denunciare danni erariali e sono state previste misure a tutela della

marginari di un intervento “correttivo”, avrebbe rappresentato un salto di qualità e di prospettiva. Intendo riferirmi alla mancata indicazione come “esclusiva” della giurisdizione contabile in tema di responsabilità per danno erariale²³ e soprattutto al permanere di una insoddisfacente disciplina del contraddittorio nei giudizi contabili improntata ad una “chiusura” che non appare coerente né ai principi del giusto processo né a quella dimensione inclusiva che le giurisdizioni (tutte) ma in particolare quella contabile dovrebbero poter garantire.²⁴

Ciò è criticabile non solo nei giudizi di responsabilità per danno erariale, ma ancor più nei giudizi di conto (in cui l'intervento nel giudizio non è nemmeno previsto) il cui oggetto è rappresentato dalla verifica della corretta gestione del denaro pubblico, cioè di tutti i cittadini contribuenti. Al riguardo permettetemi di richiamare alcune considerazioni, da me svolte in occasione del convegno sui conti giudiziali tenutosi a Torino nel 2017 *“Il giudizio di conto può costituire la sede elettiva per veder riaffermato il ruolo della Corte dei conti di garante obiettivo e terzo della regolarità di una gestione della cosa pubblica nell'interesse della collettività prima ancora che dell'amministrazione (si pensi all'incameramento da parte dell'agente della riscossione di somme non dovute o stabilite in base a tariffazioni errate determinate dall'ente, che, in astratto, potrebbe trarne un vantaggio anziché un danno). Tutto ciò indubbiamente richiede un mutamento culturale, o forse, ancor più coraggiosamente, il superamento di una concezione che vede interamente assorbita nei poteri del PM la salvaguardia di tutte le situazioni giuridiche soggettive”*.

Di fronte alle perduranti omissioni del legislatore sembra ormai ineludibile il ricorso ad una interpretazione conforme alla Costituzione (art. 111) ovvero l'investitura della Corte costituzionale.

riservatezza dei segnalanti. Si è anche eliminato l'obbligo di motivazione dell'attività istruttoria del pubblico ministero la cui previsione aveva suscitato ampie riserve, ed è stata prevista la possibilità da parte di quest'ultimo di chiedere atti e documenti anche se coperti dal segreto investigativo a tutte le autorità giudiziarie. Il fascicolo istruttorio può essere riaperto da parte del pubblico ministero non solo per la scoperta di nuovi elementi ma anche per fatti preesistenti che siano stati dolosamente occultati. Viene eliminato nel rito ordinario (art. 83) il riferimento alla litispendenza necessario sostanziale, prevedendo che il giudice nell'ipotesi di responsabilità parziaria possa tener conto del fatto che alcune persone non sono state convenute nello stesso processo e ciò al fine di determinare la minor somma a carico dei con debitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza. Nel giudizio di conto è stata prevista la facoltà da parte del giudice istruttore sul conto di nominare un *commissario ad acta* in ipotesi di inadempimento da parte dell'amministrazione a fornire documenti o elementi di giudizio necessari al fine di decidere.

²³ Il codice della giustizia contabile all'art. 1 dispone che la Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all'erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica, in linea con il dettato costituzionale ex art. 103 comma 2; nonché in base al comma 2 del medesimo articolo anche.... *“gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge”*. La Corte di cassazione e la Corte costituzionale hanno precisato che la giurisdizione della Corte dei conti non si configura come esclusiva nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale. Per tale materia è stato espressamente affermato il concorso alternativo di azioni, di responsabilità amministrativa davanti al giudice contabile e di responsabilità civilistica davanti al giudice ordinario (fatto salvo l'accertamento della responsabilità ove l'illecito sia di rilevanza penale).

²⁴ L'art. 85 nella nuova formulazione consente l'intervento nel giudizio di responsabilità da parte di chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero quando vi abbia un “interesse qualificato meritevole di tutela”.

1.36 *Questioni affrontate e questioni aperte*

Quanto al PM contabile il d.lgs. correttivo ha precisato (comma 1-bis dell'articolo 12 del c.g.c.) che le funzioni direttive di Procuratore regionale possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che abbiano conseguito la qualifica di Presidente di Sezione e ciò al fine di rendere omogenea la posizione del Procuratore regionale rispetto a quella del Procuratore della Repubblica.

1.37 *PM contabile status e funzioni*

Trattasi di modifica di indubbio rilievo sistematico che, tuttavia, lascia del tutto eluso un aspetto cruciale sul quale il legislatore codicistico non sarebbe comunque potuto intervenire. Mi riferisco all'obbligatorietà (*rectius*: ufficialità) dell'azione del PM contabile, che, in assenza di criteri oggettivi di priorità, stabilisce a propria discrezione quali illeciti perseguire e quali soggetti convenire in giudizio, anche nelle ipotesi in cui il fatto dannoso sia stato causato da più persone. L'ampiezza di questo potere, non assoggettato ad alcun tipo di controllo da parte del giudice, potrebbe determinare inaccettabili disuguaglianze fra i cittadini.²⁵

CONVEGNI E INIZIATIVE DI FORMAZIONE

1.38 Anche nel 2019 la sezione ha promosso iniziative culturali ponendosi in ideale e continua interlocuzione con l'Accademia, gli Ordini forensi e professionali, la società civile.

Una importante iniziativa della Corte dei conti, oltre a quella del 1 ottobre 2019, cui si è fatto cenno, concernente la celebrazione della data di insediamento della Corte dei conti del Regno d'Italia, è quella che ha dato luogo ad un convegno di studi tenutosi in data 20 giugno 2019 presso la Sala Bobbio di Via di Corte d'appello, sul tema di "*Società a partecipazione pubblica e anticorruzione: l'impatto dei recenti interventi della Corte costituzionale e della giurisprudenza su responsabilità e controlli*".

Il confronto tra magistrati contabili, penali e amministrativi, l'Accademia, il libero Foro, l'Anac, ha costituito l'occasione per far emergere alcune criticità di una disciplina che risente di una mancanza di coordinamento fra le varie magistrature ed organi a vario titolo coinvolti sul tema della prevenzione e contrasto della corruzione, ambito nel quale la magistratura contabile nell'esercizio delle sue varie funzioni (artt.100 e 103 Cost.) potrebbe porsi in prospettiva come Istituzione cui assegnare un ruolo egemone o quanto meno di maggior peso sia in funzione preventiva che repressiva.

²⁵ La regola di giudizio del PM non è uguale a quella del giudice. L'ampia discrezionalità valutativa del PM contabile specie in presenza di esimenti previste dal legislatore volte a ridurre la responsabilità degli organi politici, potrebbe giustificarsi solo consentendone il vaglio da parte del giudice. La mancanza di un controllo sull'archiviazione appare quindi non coerente rispetto ai principi del giusto processo (art. 111 Cost.).

Quanto alle iniziative di formazione è proseguita l'interlocuzione con gli Istituti delle Scuole superiori al fine di favorire la conoscenza, anche da parte di studenti molto giovani delle funzioni della Corte dei conti a presidio della collettività e dei cittadini, anche attraverso la partecipazione dei medesimi alle udienze pubbliche dibattimentali.

IL RAPPORTO CON L'AVVOCATURA, GLI ORDINI PROFESSIONALI, MEDIA E CITTADINI

1.39 È proseguita nel 2019 una intensa interlocuzione dell'Ufficio con l'Avvocatura libera ed erariale e con l'Ordine degli Avvocati di Torino, con il quale sin dal 2017 è stata siglata una convenzione per la pratica forense presso gli uffici giudiziari contabili.

Con soddisfazione rilevo che il clima di grande serenità e rispetto che ha contraddistinto da sempre il rapporto tra la Sezione e l'Ordine forense e rispettivi vertici si è, nel tempo, venuto a consolidare in virtù di un costante confronto sui temi cruciali della giustizia improntato a lealtà, reciproco rispetto nel dialogo con le altre magistrature.

Altrettanta attenzione è stata dedicata al rapporto con altri Ordini professionali (commercialisti e revisori contabili) e con i media, la cui attività è sempre più essenziale al fine di alimentare una fiducia da parte dei cittadini nella giustizia che viene amministrata in loro nome (art. 101 Cost.).

A tal proposito ritengo meritoria l'iniziativa assunta dall'Associazione Avvocati Amministrativisti del Piemonte di dedicare il 30 maggio 2019 un incontro sul tema Processi amministrativi e media, che ha favorito un confronto di elevato livello fra eminenti personalità accademiche e giornalisti.

LE RELAZIONI CON GLI UFFICI REQUIRENTI E DI CONTROLLO E L'IMMISSIONE DI NEO REFERENDARI

1.40 Quanto ai rapporti con l'Ufficio requirente, il cui vertice ha avuto un avvicendamento nel corso del 2019, essi hanno continuato ad essere improntati al massimo reciproco rispetto nella consapevolezza che l'appartenenza ad un unico corpo magistratuale dei magistrati requirenti e giudicanti non deve far venire meno la netta distinzione di ruoli, funzioni e prerogative e ciò a presidio del giusto processo (art. 111 Cost.) svolto nel contraddittorio delle parti poste in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo ed imparziale.

Con questo sentimento di reciproco riconoscimento, nella chiara distinzione dei ruoli, si sono espressi i sinceri saluti al Procuratore regionale uscente e le congratulazioni ed auguri di buon lavoro al neo Procuratore regionale ed ai giovani magistrati che all'esito del concorso sono stati assegnati agli uffici requirenti e di controllo.

Da ultimo, e con riguardo al rapporto con la Sezione di controllo ed il rispettivo vertice, la naturale interazione fra le due funzioni, che si pongono l'una a completamento dell'altra rispetto al fine di assicurare gli equilibri di bilancio e la buona amministrazione, ha favorito una sempre più accentuata sinergia con il personale di magistratura alla stessa assegnato.

CONCLUSIONI

Signore e Signori, Gentili Ospiti, Autorità tutte, nel concludere la mia relazione che si pone come riflessione rivolta al futuro, non intendo sottrarmi al lessico che rimanda alla dimensione quasi sacrale che connota questa cerimonia densa di significati.

Essa è l'unico momento in cui al giudice, che parla attraverso le sentenze, è dato porsi in diretto confronto con i cittadini, nella ricerca della loro fiducia e non del loro consenso (la garanzia di serietà di ogni funzione giudiziaria è la silenziosa costanza e serietà con la quale viene svolta senza perseguire il falso mito della popolarità).

Non temere la sacralità della giustizia è il primo impegno del giudice che deve tener costantemente presenti il valore e la profonda umanità della sua missione, dimostrando di essere libero da sovrastrutture e condizionamenti ideologici nella continua tensione verso la "giustizia giusta".

Con questa convinzione che so essere fortemente condivisa dai magistrati tutti della Sezione, esprimo a tutti a voi i miei sentimenti di sincera gratitudine per la vostra partecipazione.

ALLEGATI

I

**MASSIME DELLE SENTENZE PIU' SIGNIFICATIVE IN TEMA DI
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA**

II

**RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE DELLE SENTENZE IN MATERIA
PENSIONISTICA**

III

QUADRI SINOTTICI

MASSIME DELLE SENTENZE PIU' SIGNIFICATIVE IN TEMA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n.7/2019

Processo contabile - istanza-di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. – accoglimento - mancato riversamento delle somme nel termine di trenta giorni (art. 130, comma 7 c.g.c.) - censura di incostituzionalità - Violazione artt. 3 comma 1 e 24 Cost. - difetto di rilevanza.

Difetta di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 comma 7 c.g.c. nella parte in cui prevede che, in caso di accoglimento della richiesta, il giudice determina la somma dovuta e stabilisce un termine non superiore a 30 giorni per il versamento senza prevedere la possibilità per il giudice di concedere una dilazione o fissare un termine più congruo in relazione alla condizione soggettiva delle parti. La questione è stata infatti sollevata in una fase in cui la sezione ha già esaurito il suo potere accogliendo la richiesta di rito abbreviato, alla luce di una disciplina non sospettata di incostituzionalità.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n.19/2019

Responsabilità amministrativa e contabile - finanziamenti regionali agevolati per investimenti produttivi ai sensi della l.r. n. 23 del 2004 da parte di società cooperativa - utilizzazione dei fondi per finalità ordinarie (pagamento stipendi) - intenzionale occultamento di difficoltà finanziaria da parte della società al fine di ottenere il finanziamento - responsabilità - sussiste.

In materia di responsabilità per danno erariale derivante da illegittima percezione di contributi pubblici (finanziamenti regionali agevolati per investimenti produttivi ai sensi della l.r. n. 23 del 2004 da parte di società cooperativa) è configurabile la responsabilità del percettore del contributo che abbia intenzionalmente occultato le proprie difficoltà finanziarie al fine di impiegare le somme per finalità ordinarie (pagamento di stipendi, etc.) e comunque diverse da quelle legittimanti l'erogazione (spese per investimenti e sviluppo della produttività).

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 25/2019

Processo contabile - danno indiretto - condanna dell'amministrazione in sede civile - mancata partecipazione al processo del convenuto nel giudizio contabile – irrilevanza - valutazione autonoma delle prove raccolte ex art. 116 c.p.c. ammissibilità - lesione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) - non sussiste.

Responsabilità amministrativa e contabile - danno indiretto - transazione della p.a. in sede civile a seguito di duplice condanna per condotte mobbizzanti da parte di superiore gerarchico - responsabilità erariale - sussiste.

1) In ipotesi di danno erariale derivante da transazione, a definizione di un contenzioso in sede civile che ha visto soccombente l'amministrazione, la circostanza che il convenuto nel giudizio contabile non abbia partecipato al giudizio civile non preclude al giudice, vista l'autonomia dei rispettivi giudizi, di valutare il materiale probatorio raccolto ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. senza che ciò costituisca violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, pienamente esercitabile nel giudizio innanzi alla Corte dei conti in cui le prove vengono pienamente rivalutate e rinnovate nel contraddittorio delle parti.

2) Sussiste la responsabilità per colpa grave del superiore gerarchico che abbia posto in essere plurime condotte di demansionamento verticale e assegnazione del subordinato a compiti svalenti e riduttivi rispetto alla qualifica rivestita. Ne consegue che costituisce danno erariale la somma che l'amministrazione ha dovuto corrispondere a seguito della transazione.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 37/2019

Responsabilità amministrativa e contabile - azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - conferimento incarichi esterni (consulenza) in assenza delle condizioni di legge - appalto di servizi – esclusione.

Responsabilità amministrativa e contabile - azienda ospedaliera - Direttore generale commissario dell'azienda, Direttore amministrativo e dirigente della Struttura complessa – esistenza di professionalità interne all'azienda - reiterazione degli incarichi - colpa grave – configurabilità.

Responsabilità amministrativa e contabile - collegio sindacale - concorso alla causazione del danno - condizioni - insussistenza.

Responsabilità amministrativa e contabile - affidamento incarico esterno di consulenza fiscale e tributaria - *compensatio lucri cum damno* - valutazione dell'*utilitas* della prestazione resa – condizioni.

1) Ai fini della responsabilità derivante dall'articolo 7, comma 6, del d.l. n. 165 del 2001, è da qualificare come consulenza e non appalto di servizi una prestazione che per essere resa non richiede una specifica organizzazione aggiuntiva, tipica dell'appalto, e per giunta è connotato da natura prettamente fiduciaria.

2) È gravemente colposa la condotta di chi, nell'esercizio delle relative attribuzioni, abbia proposto, approvato, e comunque reso parere favorevole in ordine alle reiterate e plurime deliberazioni con le quali è stato affidato l'incarico di consulenza allorquando l'Ente disponeva di professionalità in grado di svolgere la prestazione (nella specie: assistenza fiscale e tributaria).

3) Ai fini della causazione del danno non deve tenersi conto della condotta dei componenti del collegio sindacale (non evocati in giudizio dal PM) allorquando l'organo abbia

effettuato rilievi critici in ordine alle delibere di affidamento degli incarichi ed abbia espresso perplessità in ordine alla loro adozione.

4) In ipotesi di affidamento gravemente colposo di incarico esterno in assenza delle condizioni di legge, in applicazione del criterio della *compensatio lucri cum damno*, art. 1, comma 1 bis, della l. n. 20 del 1994 e ss. modificazioni può ammettersi, in via equitativa solo una decurtazione parziale della somma quantificata come risarcimento del danno, 20%, ove dalla prestazione resa dal professionista sia derivata una comprovata semplificazione delle procedure aziendali ed una maggiore fluidità delle stesse.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 38/2019

Responsabilità amministrativa e contabile- ASL Città di Torino - bando - attribuzione di una borsa di studio a ex dipendente - contrasto con le condizioni previste dal Regolamento interno - illegittimità - colpa grave - sussiste.

È gravemente colposa l'attribuzione di una borsa di studio di 18 mesi prorogabili di altri 18 a soggetto privo dei requisiti, in contrasto con le finalità indicate dal regolamento interno e cioè "consentire a giovani laureati o diplomati di svolgere un periodo di studio, di approfondimento e specializzazione". Nella fattispecie la destinataria, classe 1966, aveva già prestato attività lavorativa a carattere subordinato nei medesimi uffici amministrativi della ASL per un arco temporale pluriennale, dal 2007 al 2011.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 39/2019

Responsabilità amministrativa e contabile- cooperativa sociale affidataria della gestione di comunità riabilitativa psico-sociale - legale rappresentante - legittimazione passiva - in proprio e nella qualità - schermo della personalità giuridica - irrilevanza.

Responsabilità amministrativa e contabile - cooperativa sociale affidataria della gestione di comunità riabilitativa psico-sociale - prestazioni gravemente difformi dagli standard di servizio - dolo contrattuale - sussiste.

Responsabilità amministrativa e contabile - cooperativa sociale affidataria della gestione di comunità riabilitativa psico-sociale - autorizzazione allo svolgimento del servizio - mancata revoca da parte dell'amministrazione - irrilevanza.

Responsabilità amministrativa e contabile - cooperativa sociale affidataria della gestione di comunità riabilitativa psico-sociale - palese inadeguatezza delle prestazioni rese - danno erariale - quantificazione-riconoscimento di una sia pur minima utilità - condizioni.

1) Sussiste la giurisdizione contabile nei confronti del legale rappresentante di società destinataria di finanziamento pubblico, atteso che, il rapporto di servizio non si configura soltanto con la persona giuridica, ma anche con il soggetto persona fisica che abbia agito

quale legale rappresentante della stessa, ogniqualvolta la sua condotta abbia concorso causalmente, nella determinazione dell'evento dannoso.

2) È configurabile nei termini di dolo contrattuale la condotta di chi abbia consapevolmente consentito l'erogazione di servizi riabilitativi destinati a minori, in condizioni di palese inadeguatezza della struttura, con ciò frustrando il fine, di natura pubblicistica, di preservare la salute, la formazione, il benessere psicofisico, la sicurezza e la stessa incolumità di persone minori.

3) La circostanza che la pubblica amministrazione competente, non abbia revocato per grave inadempimento rispetto alle prescrizioni della convenzione, l'autorizzazione allo svolgimento delle attività, non rileva ai fini della sussistenza della responsabilità personale per danno erariale dei soggetti che dette prestazioni hanno svolto o che hanno consentito, pur essendo a conoscenza della grave inadeguatezza della struttura e del personale alla stessa assegnato.

4) Ai fini della quantificazione del danno erariale, in ipotesi di inadempimento a prescrizioni convenzionali, deve comunque tenersi conto delle prestazioni effettuate (*utilitas*) malgrado la non rispondenza delle stesse agli standard della convenzione, ogniqualvolta sia provata la loro effettività (nella fattispecie il servizio è stato reso e i ragazzi sono stati ospitati nella struttura).

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 55/2019

Responsabilità amministrativa e contabile - responsabile finanziario - art. 153 TUEL - compiti e responsabilità ex art. 153 TUEL - omesso invio della delibera di approvazione dell'addizionale comunale aliquote IRPEF al MEF ai fini della pubblicazione - mancato inserimento portale telematico MEF - danno derivante dalla mancata applicazione delle aliquote deliberate – responsabilità - Sussiste.

Responsabilità amministrativa e contabile - danno da mancato gettito fiscale – imputazione - criteri.

1) Sussiste la responsabilità amministrativa a titolo di colpa grave del responsabile del servizio finanziario di un ente che abbia omesso di inserire le delibere di approvazione di addizionale comunale nel portale del MEF, rendendone impossibile l'applicazione.

2) In ipotesi di danno patrimoniale da mancata entrata nella imputazione del medesimo deve tenersi conto delle condotte omissive del segretario comunale e di soggetti cui spettava l'obbligo di controllare l'operato del responsabile finanziario che nessun rilievo hanno mosso sul suo operato.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 65/2019

Giurisdizione contabile- limiti interni - costituzione di società *in house* - insindacabilità delle scelte discrezionali - non rileva.

Responsabilità amministrativa e contabile - società responsabilità limitata a socio unico partecipata da Comune - affidamento studio di fattibilità - danno erariale – esclusione.

Responsabilità amministrativa e contabile - società responsabilità limitata a socio unico partecipata da Comune - costituzione in assenza di adeguata valutazione finanziaria ed economica dell'operazione – sottocapitalizzazione - danno erariale configurabilità – esclusione.

Processo contabile - danno erariale derivante da mala gestio - violazione di regole formali e procedurali - sufficienza - esclusione.

Processo contabile - danno da mala gestio - onere della prova delle singole condotte illecite da parte del PM - necessità.

1) Non invade la sfera di discrezionalità gestionale degli amministratori di cui all'articolo 1, comma 1, l. n. 20/94 il sindacato giudiziale sulla scelta di costituire una società *in house*, allorquando lo stesso venga condotto alla stregua di un giudizio di ragionevolezza *ex ante* della decisione.

2) Non è fonte di responsabilità e non costituisce danno erariale l'affidamento di uno studio di fattibilità preordinato alla scelta politica volta alla costituzione della società *in house* ove lo stesso sia adeguatamente *motivato* e ragionevole nelle sue conclusioni, tanto da giustificare l'esternalizzazione dei servizi (gestione impianti sportivi).

3) Non è configurabile una condotta gravemente colposa dell'ente-socio nella scelta di sottocapitalizzazione di una società *in house*, allorquando la stessa sia stata ispirata da ragioni prudenziali (riduzione del rischio) e comunque non sia stata determinante ai fini dell'insuccesso imprenditoriale della società.

4) Ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, che presuppone una condotta illecita, non è sufficiente l'adozione di atti illegittimi o la violazione di regole procedurali, dovendosi provare l'esistenza di un danno riferibile ad una condotta gravemente colposa.

5) Allorquando venga contestato il danno derivante da una cattiva gestione di società cui avrebbero concorso condotte dei funzionari dell'ente socio e degli amministratori della società, è onere di chi agisce in giudizio descrivere analiticamente le condotte contestate e la loro riferibilità a titolo di colpa grave ai convenuti in relazione ai rispettivi ruoli e funzioni.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 66/2019

Corte dei conti - responsabilità amministrativa e contabile - danno indiretto - colpa medica - applicabilità della l. 8 marzo 2017 n. 24 - esclusione.

Corte dei conti - responsabilità amministrativa e contabile - danno indiretto - responsabilità medica - colpa grave – sussistenza – condizioni.

1) La nuova disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli esercenti le professioni sanitarie, introdotta dalla legge 8 marzo 2017 n. 24, non può ritenersi applicabile a condotte poste in essere anteriormente alla sua entrata in vigore.

2) Nelle ipotesi di responsabilità medica, al fine di configurare la sussistenza di colpa grave del medico non basta che il comportamento, fonte dell'evento dannoso, sia stato riprovevole perché non perfettamente rispondente alle regole della scienza e dell'esperienza, ma è necessario che il medico stesso, usando la dovuta diligenza, potesse prevedere e prevenire l'evento verificatosi.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 178/2019

Responsabilità amministrativa e contabile - danno indiretto - infermiere dipendente ASL reparto psichiatrico - condotta delittuosa accertata in sede penale - reato di violenza sessuale - condanna dell'Asl in sede civile - responsabilità amministrativa - sussiste.

È da riconoscere la responsabilità amministrativa di dipendente di struttura sanitaria, in qualità di infermiere professionista, che abbia perpetrato reati di violenza sessuale, con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in sede civile, allorquando i fatti appaiano incontestati e sufficientemente provati nella loro materialità.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 179/ 2019

Responsabilità amministrativa e contabile - erronea liquidazione di spese legali - responsabile del procedimento - colpa grave - sussiste.

Liquidazione di spese legali a favore del dipendente - condizioni - declaratoria di intervenuta estinzione del reato per prescrizione - diritto al rimborso - articolo 10 bis, comma 10, d.l. 203 convertito nella l. 248/2005 e articolo 3, comma 2 bis d.l. 543/1996 - corretta interpretazione - insussistenza.

1) Sussiste la responsabilità per colpa grave del responsabile del procedimento per erronea liquidazione di spese legali a favore di dipendente, in presenza di un precetto normativo di evidente portata.

2) Non sono rimborsabili le spese legali sostenute dal dipendente imputato in giudizio penale che si sia concluso con la declaratoria di estinzione del reato.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 238/2019

Responsabilità amministrativa e contabile - strumenti urbanistici - P.R.G.C. prescrizioni - inosservanza in ipotesi acquisizione di aree da privati - danno erariale - sussiste.

È da riconoscere la responsabilità per colpa grave di tecnici comunali che si siano discostati dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, contemplanti ipotesi di acquisizione di aree a costo zero da privati, acquistate invece dietro corrispettivo senza adeguate verifiche sulla correttezza dell'accordo.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 262/2019

Responsabilità amministrativa e contabile - erogazione di contributi tramite fondi regionali - distrazione da parte dei beneficiari – responsabilità - sussiste.

Responsabilità amministrativa e contabile - società beneficiarie di fondi pubblici - erronea utilizzazione - persona fisica rappresentante dell'ente - condotta distrattiva - responsabilità solidale quale agente contabile di fatto - sussiste.

1) Costituisce danno erariale risarcibile il contributo pubblico distratto dalla propria finalità di pubblico interesse.

2) In ipotesi di distrazione di fondi pubblici rispondono a titolo di responsabilità amministrativa sia l'ente percettore che il soggetto persona fisica, legato alla compagine destinataria della sovvenzione che lo abbia illegittimamente incamerato assumendo la qualifica di agente contabile di fatto.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 263/2019

Responsabilità amministrativa e contabile - finanziamenti europei destinati all'agricoltura (FEAGA) - condizioni - contributi per pascolamento in alpeggio - utilizzazione di terreni non di proprietà del percettore - legittimità.

Processo contabile - assoluzione nel merito - art. 31 comma 2. c.g.c. - mancanza del rapporto di pubblico impiego tra assolto e amministrazione di appartenenza - liquidazione delle spese - preclusione.

1) In ipotesi di contributi destinati al pascolamento la circostanza che gli alpeggi siano stati sfruttati da soggetto diverso del titolare del contributo non comporta l'illegittimità dell'erogazione, atteso che la finalità della stessa è quella di impedire che i terreni restino incolti.

2) Poiché ai sensi dell'articolo 31, comma 2, c.g.c. in caso di assoluzione nel merito “il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa” appare impossibile interpretare la chiara locuzione “amministrazione di appartenenza” come amministrazione danneggiata di portata certamente più ampia. Ne consegue che per esplicita scelta legislativa, non sussiste in dette fattispecie la condizione per poter procedere alla liquidazione degli onorari e dei diritti di difesa.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 271/2019

Responsabilità amministrativa e contabile - costituzione di rendite vitalizie ai sensi dell'art. 13 l. 1338/62 - colpevole violazione della normativa di riferimento - danno erariale - sussiste.

Sussiste la responsabilità del funzionario che abbia accolto plurime istanze in un breve arco temporale in assenza di adeguata istruttoria e di documentazione avente data certa sulla sola base di autodichiarazioni o generiche attestazioni di status rese dai Sindaci dei Comuni di residenza, grave e colpevole violazione delle condizioni legittimanti la costituzione di rendite vitalizie.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 272/2019

Responsabilità amministrativa e contabile - amministratore di società pubblica - GTT Spa - utilizzo illecito della carta di credito aziendale - danno all'immagine dell'ente socio - sussiste - danno arrecato a società a partecipazione minoritaria - sussiste.

Ricorre la condizione di cui all' articolo 17, comma 30 ter, del d.l. nr. 78 del 2009, nell'ipotesi di condanna per il reato di cui all'art. 314 c.p. per il riconoscimento del danno all'immagine subito da una società pubblica a causa del discredito derivante alla medesima dall'accertamento dell'utilizzo illecito di carta di credito aziendale, senza che rilevi la circostanza che non sussiste assoluta identità tra soggetto danneggiato e soggetto a favore del quale è stato azionato il danno all'immagine. (Nella fattispecie la sezione in adesione alla domanda attrice ha riconosciuto il danno all'immagine a favore del Comune di Torino in ragione della partecipazione totalitaria in qualità di socio della società pubblica nell'ambito della quale la condotta delittuosa è stata perpetrata).

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 302/2019

Responsabilità amministrativa contabile - danno all'immagine – liquidazione - criteri.

In sede di liquidazione del danno all'immagine non si deve tener conto dell'aspetto prettamente economico riconducibile all'utilità effettivamente conseguita dal responsabile, dovendosi anche valutare l'importanza dei doveri istituzionali dolosamente dallo stesso violati, poiché è in funzione di tali aspetti e dell'importanza del ruolo pubblico rivestito che si verificano le ripercussioni negative sull'immagine della pubblica amministrazione.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 308/2019

Processo contabile – litisconsorzio - rilevanza causale di apporti di soggetti non evocati in giudizio - art. 83 c.g.c. - interpretazione costituzionalmente orientata - necessità.

Poiché l'art. 83 c.g.c. (nel testo vigente *ratione temporis*), stabilisce: “1. È vietata la chiamata in giudizio su ordine del giudice. 2. Quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere convenute nello

stesso processo. Qualora alcune di esse non siano state convenute, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza” si impone una interpretazione della stessa in modo da impedirne l’implicita abrogazione o una restrizione pressoché assoluta del suo potenziale ambito applicativo, in aperto contrasto con la ratio della norma che impone al giudice di quantificare il danno in rapporto alla efficacia causale delle singole condotte (lo stesso legislatore, del resto, ha avuto ben presente le criticità applicative della norma proponendone la modifica in sede di correttivo al c.g.c.).

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 316/2019

Responsabilità amministrativa e contabile - compensi ad amministratori pubblici - violazione della regola della onnicomprensività – responsabilità – sussiste.

In fattispecie di responsabilità derivante dalla violazione dell’art. 1 comma 725 della l. n. 296 del 2006 e ss. modifiche, secondo cui “*Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell’articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma*” (disposizione abrogata, successivamente ai fatti di causa, dall’art. 28, comma 1, lett. e) del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175) la sezione ha ritenuto illegittimo il compenso erogato dal c.d.a. di società partecipata (GTT) società *in house* all’a.d. a fronte di un incarico professionale annuale di consulenza (Nella specie la sezione ha affermato che: “*la regola dell’onniconcomprensività della retribuzione spettante agli amministratori di società partecipate da enti locali non è applicabile solo nel caso di attribuzione a questi ultimi di incarichi specifici e che esulino dal rapporto di amministrazione così come previsto dallo statuto sociale (cfr. questa Sez. n. 57/2018 cit.), pena la sostanziale neutralizzazione del limite di legge e con essa la frustrazione dei sottesi scopi di contenimento della spesa pubblica*”).

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 355/2019

Responsabilità amministrativa e contabile - danno indiretto - danno da “silenzio” - condizioni.

Non appare corretto considerare antigiusdizionale l’inerzia dell’amministrazione protratta a seguito del venire in essere, una volta decorso il termine stabilito, di una fattispecie di silenzio rigetto prevista dall’ordinamento. Diversamente opinando, verrebbe meno l’essenza stessa dell’istituto secondo la quale, in ossequio ad esigenze di semplificazione, una volta formatosi il silenzio significativo, deve considerarsi concluso il procedimento. (Nella fattispecie la sezione non ha inteso aderire all’orientamento secondo il quale le ipotesi tassative previste dall’ordinamento di silenzio rigetto (o diniego), non sarebbero altro che ipotesi speciali di silenzio rifiuto (o inadempimento) avverso il quale sarebbe

possibile insorgere in sede giurisdizionale senza la necessità di una previa diffida).

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 356/2019

Processo contabile - giudicato interno – formazione - condizioni.

Responsabilità amministrativa e contabile - attività contrattuale - progettazione ed esecuzione di palazzo da adibire a sede Regione Piemonte - danno alla concorrenza - condizioni.

1) È da escludersi che possa formarsi un giudicato interno allorché le statuizioni a carattere decisorio investano una specifica ed autonoma contestazione avente petitum e causa petendi diversi rispetto alle altre cui si pretenderebbe, in ragione dell'unitarietà della vicenda, estendere il giudicato.

2) La locuzione danno alla concorrenza è una mera formula descrittiva all'interno della quale devono essere rigorosamente individuate e descritte le specifiche condotte perpetrate in violazione della disciplina dei contratti pubblici.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE DELLE SENTENZE IN MATERIA PENSIONISTICA

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 3/2019

Giudizio pensionistico - beneficio ex art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 165 del 1997 spettante ai militari riformati prima del raggiungimento dei limiti di età per l'accesso all'ausiliaria che segue collocamento in quiescenza e che, pertanto, non possono usufruire dell'incremento figurativo di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 1997 a decorrere dalla data di quiescenza.

In un primo tempo la sezione ha riconosciuto il diritto anche al militare riformato e quindi non in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria dal momento che la cessazione anticipata dal servizio è avvenuta per motivi indipendenti dalla sua volontà (tra le altre, sentenze nn. 3, 18, 29, 31). Successivamente tuttavia, la sezione, allineandosi al sopravvenuto orientamento di secondo grado, ha respinto i ricorsi sulla considerazione che la condizione per l'accesso all'ausiliaria del personale militare, rappresentata dal raggiungimento del limite d'età previsto dalla legge, non ammette equipollenti e, quindi, il personale che, per qualunque motivo, non abbia compiuto la suddetta età anagrafica resta escluso anche dai connessi benefici, tra i quali quello di cui all'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165 del 1997 (tra le altre, sent. nn. 267, 269).

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 27/2019

Giudizio pensionistico - applicabilità del coefficiente ex art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 (44% della base pensionabile) per la liquidazione delle pensioni militari.

Dopo alcune pronunce di segno negativo, rese sulla scorta di una prima giurisprudenza rimasta minoritaria, la sezione (sentenze nn. 27, 281-289, 291-292, 310-313, 340-347, 350), allineandosi all'orientamento delle Sezioni centrali d'appello, ha riconosciuto il diritto all'applicazione del coefficiente di rendimento della base pensionabile pari al 44% ex art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 per i periodi di servizio svolti sino al 31 dicembre 1995, liquidabili secondo il sistema retributivo, ai fini della liquidazione della pensione spettante al personale militare dello Stato. Il giudice ha ritenuto che la norma in questione vada applicata, ricorrendone le condizioni previste, anche ai militari che siano cessati dal servizio con una anzianità superiore a venti anni, non essendo tale limite preclusivo. Sono stati invece esclusi gli appartenenti ai corpi di polizia (polizia di Stato e penitenziaria) in quanto corpi demilitarizzati ex lege e, pertanto, fuori dall'ambito soggettivo della norma in discorso, della quale, per il ritenuto carattere premiale rispetto ad una specifica categoria di dipendenti statali, va data una interpretazione restrittiva (sent. nn. 281-289, 291-292, 310-313, 340-347, 350).

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 28/2019

Giudizio pensionistico - indebiti derivanti dai limiti di cumulabilità dei trattamenti di reversibilità con altri redditi del beneficiario.

La sezione (tra le altre, sentenze nn. 28, 33, 42, 61) ha richiamato la giurisprudenza maggioritaria della Corte per cui la disciplina del cumulo recata dalla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare contenuta nella l. n. 335 del 1995, in combinato disposto con gli artt. 86, comma 4 e 208 del d.p.r. n. 1092 del 1973, tutt'ora vigenti, impone al titolare di trattamento pensionistico di reversibilità l'obbligo di tempestiva comunicazione della propria situazione reddituale e delle relative variazioni. Detto adempimento è finalizzato a consentire all'Inps le previste verifiche reddituali, che avvengono con cadenza annuale e tramite procedure automatizzate, e, in difetto, non può determinarsi alcun affidamento giuridicamente tutelabile, ancorché il pensionato non versi in dolo. I suddetti limiti, peraltro, secondo quanto confermato dalle SS.RR. (n. 4/2008/QM) non si applicano in presenza di figli minori o inabili e fanno salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della norma, da assorbire sui futuri miglioramenti (tra cui vanno annoverati quelli derivanti dalla perequazione automatica) - (sent. nn. 33, 42, 61).

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 29/2019

Giudizio pensionistico - militari riformati ai quali sia precluso l'accesso al trattamento di ausiliaria non avendo raggiunto i limiti di età previsti in relazione al grado rivestito per il collocamento in quiescenza - diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in applicazione dell'incremento figurativo di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 a decorrere dalla data di quiescenza.

La pronuncia richiama la giurisprudenza contabile per la quale *"il legislatore ha riconosciuto l'incremento del montante contributivo sia al "personale di cui all'art. 1 escluso dall'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età", che "al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria" (ex plurimis Corte dei conti, Sez. Sardegna, 11 dicembre 2017, n. 156; Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, n. 3/2018; id. n. 18/2018), ribadendo come "detta soluzione ermeneutica appare avvalorata, sotto il profilo letterale dal fatto che "il raggiungimento dei limiti di età" è previsto, in modo espresso, solo per i civili e non per i militari; sotto il profilo logico per il fatto che, trattandosi di norma di favore, l'accesso all'ausiliaria consegue fisiologicamente, per i militari, al conseguimento dei limiti di età; sicché, la ratio di detta disciplina di favore si giustifica per il fatto di concedere al militare infermo la possibilità di accedere all'ausiliaria (con relativo trattamento figurativo ai fini di pensione) anche nell'ipotesi (che qui ricorre) in cui il militare sia sì cessato prima del compimento dell'età ma per motivi indipendenti dalla sua volontà" (Corte dei conti, Sez. Giur. Emilia Romagna, n. 29/2018; Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, n. 94/2018) anche Sez. Piemonte n.31/2019 e nn. 267 e 269 del 2019.*

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 30/2019

Giudizio pensionistico - riconoscimento del diritto nonché dell'attribuzione del coefficiente di rendimento del 44% ex art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 per i periodi di servizio dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 ai fini del calcolo della base pensionabile - non sussiste.

La pronuncia ricostruisce una interpretazione della norma affermando che *"il dato letterale*

della disposizione dell'art. 54 comma 1 del richiamato d.p.r. è inequivocabile nell'individuare la voluntas legislatoris che ha circoscritto l'ambito di applicabilità della norma di favore al solo personale a status militare, con conseguente esclusione dei soggetti privi della detta qualifica al momento del pensionamento". Viene richiamata precedente giurisprudenza della sezione che ha avuto modo di pronunciarsi affermando che "... sull'ambito di applicazione dell'art. 54 primo comma del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 cit. si fronteggiano due tesi. La prima, più restrittiva e aderente al testo letterale, fatta propria dall'INPS, limita l'applicazione del più favorevole (rispetto agli altri dipendenti pubblici) coefficiente di rendimento ivi previsto (44 per cento) ai militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio, trovando la disposizione la sua ratio nella tutela dei militari che cessino dal servizio con anzianità di poco superiori a quelle minime. L'altra, più estensiva, sostenuta con il ricorso, ritiene la suddetta regola di calcolo di portata generale per i militari che abbiano maturato più di quindici anni, fermo restando che, superati i venti, essi cumulano tale beneficio con gli ulteriori aumenti annuali previsti dai commi seguenti (dell'1,80 o del 3,60 per cento, a seconda della qualifica, per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo) "(Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, n. 63/2018). Prestando adesione al primo orientamento interpretativo (cfr. questa Sez. nn. 3 e 18/2018, n. 63/2018 Sez. Veneto n. 46/2018) in quanto ritenuto "maggiormente aderente al dato letterale e, in quanto più restrittivo, consono alla natura speciale della norma de qua".

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 32/2019

Giudizio pensionistico - pensioni civili - comparto ferrovia - esposizione all'amianto - diniego del diritto.

La pronuncia conclude per l'insussistenza dei presupposti per ritenere integrate le condizioni di esposizione all'amianto previste dalla legge ai fini del riconoscimento delle prestazioni pensionistiche previste dall'art. 13, comma 8 della l. n. 257/1992, come modificato dall'art. 1, comma 1 del d.l. n. 169/1993 convertito dalla l. n. 271/1993 (anche C. conti Piemonte, sent. n. 314/2019).

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 33/2019

Giudizio pensionistico - diritto alla reversibilità - art. 1, comma 41, della l. nr. 335 del 1995, in materia di limiti alla cumulabilità del reddito derivante dal trattamento pensionistico di reversibilità in presenza di altri redditi posseduti dal percipiente - rigetto.

La pronuncia osserva che la giurisprudenza della Corte ormai del tutto maggioritaria (ex multis SS.RR., sentenza nr. 4/QM/2008, I Sezione giurisdizionale Centrale, sentenze nn. 646 del 2013, 76 del 2015, 143 del 2016 e 188 del 2017, II Sezione giurisdizionale Centrale, sentenze nn. 864 del 2016, 790 e 951 del 2017, 196 del 2018, III Sezione giurisdizionale Centrale, sentenza nr. 397 del 2017), dopo qualche iniziale oscillazione, specie dinanzi alle Sezioni territoriali in primo grado, si è recentemente consolidata nel senso di affermare il principio secondo il quale l'attuale normativa, di cui al combinato disposto degli articoli 86, comma 4, e 208 del d.p.r. nr. 1092 del 1973, impone al titolare di trattamento pensionistico di reversibilità l'obbligo rigoroso di comunicare tempestivamente all'Istituto

previdenziale le variazioni reddituali intervenute; ne discende, quale diretto corollario, che l'omissione di siffatto obbligo configura una piena e non sanabile responsabilità in capo al titolare dell'assegno di quiescenza. In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, la violazione del citato adempimento, da reputarsi ineludibile poiché direttamente prodromico alla sollecita verifica reddituale annuale da parte dell'INPS, nell'ambito di procedure di controllo evidentemente automatizzate che si basano sui dati trasmessi autonomamente dai singoli pensionati attraverso il modello RED, non può ritenersi assorbito o sostituito dalla presentazione della dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria ovvero dall'evenienza di dati già in possesso dell'Ente previdenziale, poiché medesimo erogatore di più trattamenti, sul rilievo che si tratta di un obbligo mirato e puntuale previsto dalla normativa proprio per tale specifica finalità, con la conseguenza che il suo mancato rispetto non può creare nel pensionato, sebbene in assenza di dolo del medesimo, nessun legittimo affidamento giuridicamente tutelabile, né il consolidarsi della situazione di irripetibilità dell'indebito maturato in funzione del "fluire del tempo".

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 34/2019

Giudizio pensionistico - diritto pensione privilegiata a personale civile - assenza dei requisiti di cui all'art. 33 del r.d.l. n. 680/1938.

La pronuncia, alla luce dell'art. 33 del r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 conv. in l. 9 gennaio 1939 n. 41 (recante l'ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), al primo comma, lett. c) e dell'art. 64 del d.p.r. n. 1092/1973 (recante il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui subordina il diritto alla pensione privilegiata al fatto che le infermità abbiano reso il dipendente inabile al servizio, ribadisce che non è sufficiente avere contratto delle infermità a causa del servizio, ma occorre altresì che tali infermità abbiano determinato la cessazione dal servizio medesimo per sopravvenuta inidoneità.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 42/2019

Giudizio pensionistico – reversibilità - recupero indebito pensionistico per superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti ai sensi della tabella F art. 1, comma 41 l. n. 335/1995 - limiti temporali per la contestazione - oneri di comunicazione a carico dei beneficiari ex artt. 86, comma 4 e 197, comma 7 d.p.r. n. 1092/1973.

La pronuncia ricorda che il recupero dell'indebito risulta condizionato “*dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario di trattamento di reversibilità che abbia assolto agli obblighi di comunicazione posti a suo carico*” (Corte conti Sezioni Riunite, n. 4/2008/QM). Il recupero dell'indebito è un procedimento amministrativo articolato in numerosi adempimenti: ciò che rileva, tenuto conto dell'affidamento del percettore, è l'avvenuta notifica del provvedimento di apertura del procedimento e di richiesta restitutoria entro l'anno successivo alla conoscenza della variazione reddituale. (anche sez. giur. Piemonte, sent. n. 61/19)

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 43/2019

Giudizio pensionistico - pensioni militari - riconoscimento del diritto nonché dell'attribuzione del coefficiente di rendimento del 44% ex art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 per i periodi di servizio fino al 31 dicembre 1995 ai fini del calcolo della base pensionabile.

La pronuncia precisa che la norma di cui si invoca l'applicazione, l'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, per cui *“la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”* non è applicabile allorquando, come nella fattispecie, il richiedente in quanto ex dipendente della polizia di Stato non rivesta detta qualifica.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 57/2019

Giudizio pensionistico - indebito pensionistico - supervalutazione del servizio prestato nell'ambito di missioni ONU e riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione - parziale riforma della sentenza di primo grado in punto ripetibilità - accoglimento della richiesta.

La pronuncia ricorda che mentre in caso di provvedimento definitivo trova applicazione l'espressa tutela prevista dall'art. 206 del dpr n. 1092/1973, nel caso di liquidazione provvisoria, a stretto rigore, l'art. 162, comma 7, del medesimo dpr prevede il recupero dell'eventuale indebito. Il potere dell'Amministrazione di ripetere l'indebito, ai sensi del dpr n. 1092/73, deve ritenersi attenuato dal principio del legittimo affidamento del percipiente e non può ritenersi affievolito dal potere dell'amministrazione di ripetere l'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 63/2019

Giudizio pensionistico - riassunzione a seguito di sentenza del tribunale ordinario - sezione lavoro di declinazione della giurisdizione a favore del giudice contabile - revoca da parte del MIUR per mancato raggiungimento della contribuzione necessaria - riconoscimento del diritto alla pensione in c.d. quota “Accoglimento della richiesta ex art. 13 della l. n. 412/1991” - riconoscimento dell'indebito.

La pronuncia precisa che in materia di pensioni a carico dello Stato il principio della ripetizione dell'indebito, dettato dall'art. 2033 c.c., trova un'ipotesi eccezionale di deroga nella disciplina dettata dall'art. 206 d.p.r. n. 1093/1972, norma ai sensi della quale non si fa luogo a recupero delle somme riscosse per effetto di un provvedimento definitivo di pensione revocato o modificato, salva l'ipotesi in cui la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento del fatto doloso dell'interessato, nel caso di specie escluso.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 114/2019

Giudizio pensionistico - diritto alla riliquidazione della pensione con l'applicazione del coefficiente di rendimento del 44% ex art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 - accoglimento.

La pronuncia precisa *“Non essendovi controversia in fatto, per la decisione del ricorso può farsi riferimento, ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione del c.g.c., al precedente in materia costituito dalla sentenza della sez. I di appello di questa Corte dell’8 novembre 2018 n. 422, seguito da questa Sezione con la sentenza n. 27/2019, che va di diverso avviso rispetto a parte (minoritaria) della giurisprudenza di primo grado, tra cui quella più risalente di questa Sezione, sulla questione di diritto della interpretazione dell’art. 54, comma primo del D.P.R. n. 1092/1973. 2. Tale pronuncia, esprimendo un orientamento interpretativo che supera quello sinora seguito da parte (minoritaria) della giurisprudenza e cui, provenendo dal giudice di secondo grado, questo Giudice intende ora prestare adesione, ha ritenuto che la norma in questione vada applicata, ricorrendone le condizioni previste, anche ai militari che siano cessati dal servizio con una anzianità superiore a venti anni, non essendo tale limite preclusivo della sua applicazione”*.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 176/2019

Giudizio pensionistico - rideterminazione della pensione previo riconoscimento dell'aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione, così come previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997 - diniego.

La pronuncia ricorda che *“Come recentemente precisato dalla giurisprudenza contabile “la condizione per l'accesso all'ausiliaria del personale militare è, quindi, il raggiungimento del limite d'età previsto per il grado rivestito sicché non potrà, all'evidenza, accedere a tale posizione il personale che, per qualunque motivo, non abbia compiuto la suddetta età anagrafica” (Corte Conti, Sez. II Giurisdizionale, n. 29/2019)”*. Dalla lettura del d.lgs. n. 66/2010 (artt. 992, 886, 1864 e 1865) la cessazione dal servizio prima del limite d'età previsto per il grado di appartenenza, non comporta diritto all'applicazione dell'articolo 3, comma 7, d.lgs. n. 165/97 (anche sent. nn. 296/2019, da 319 a 327 del 2019 e 305/2019).

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 177/2019

Giudizio pensionistico - riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata per inabilità di cui agli articoli 67 e ss. del d.p.r. n. 1092/1073 - intervenuto decorso del termine quinquennale per la domanda.

La pronuncia ricorda *”Quanto, invece, al riferimento alla pendenza del termine per proporre la domanda (“procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda”), va ricordato che, ai sensi dell’articolo 14 della legge 8 agosto 1991, n. 274, “la domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di reversibilità deve essere presentata alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, direttamente agli sportelli delle Casse medesime che ne rilasciano ricevuta, nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell’iscritto o del pensionato”*. Analoga norma si rinviene nel d.p.r. n. 1092: l'articolo 169 dispone, infatti, che

“La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo”.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 257/2019

Giudizio pensionistico - pensione militare - trattamento di pensione liquidato con il sistema misto contributivo retributivo, riliquidazione del trattamento pensionistico, con l'attribuzione dell'aliquota del 44% ex art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 - accoglimento.

La pronuncia, aderendo alla interpretazione estensiva della norma a mente dell'articolo 52, comma 1, precisa che *“il diritto al trattamento pensionistico “normale” consegue al raggiungimento di 15 anni di servizio (“L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo”); il successivo comma 3 prevede espressamente il caso peculiare dell'anticipata cessazione dal servizio, sancendo il diritto alla pensione normale purché con almeno 20 anni di servizio (“L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo”), mentre il comma 4 disciplina il personale non appartenente al servizio permanente o continuativo. Ciò posto, dalla lettura combinata degli articoli 52 e 54, si evince chiaramente che il trattamento di pensione normale, al di fuori delle ipotesi di anticipata cessazione dal servizio, si consegue con 15 anni di servizio utile. E tale trattamento c.d. “normale” trova poi la sua disciplina modale nel successivo art. 54 il quale definisce espressamente, come detto, la “misura del trattamento normale”.* (anche sent. n. 258 e 259, 293 - 295 del 2019).

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 270/2019

Giudizio pensionistico - azione di rivalsa dell'Inps nei confronti della P.A. datrice di lavoro in conseguenza della dichiarazione di irripetibilità di indebito pensionistico - interesse ad agire - sussiste.

La sezione, dopo un più risalente contrario orientamento, ha affermato la sussistenza della giurisdizione contabile in materia, sulla scorta delle pronunce della Corte regolatrice (tra le tante, SS.UU. n. 24078/2011).

Quanto all'interesse ad agire, la sezione ha precisato che tale tipologia di giudizio non riguarda l'ordinaria attività di pagamento delle pensioni, garantita *ex lege* dall'intervento dello Stato secondo le contingenti esigenze finanziarie, bensì attiene all'indebita erogazione di somme non dovute a singoli pensionati, dichiarate irripetibili *ope judicis*. L'apporto finanziario dello Stato va quindi ritenuto volto a garantire l'ente di previdenza a fronte dell'obbligo di pagamento degli assegni di quiescenza nel loro complesso, ma non del pregiudizio patrimoniale conseguente all'indebita erogazione di ratei di pensione per effetto dell'errata liquidazione da parte dell'amministrazione datrice di lavoro.

Nemmeno, sotto un connesso profilo, potrebbe essere invocato il principio dell'unicità del sistema finanziario, in quanto, al contrario, l'attuale conformazione del sistema contabile-finanziario pubblico esprime l'autonomia finanziaria dei vari enti in cui si articola lo Stato-ordinamento, i quali non devono gravare sul bilancio dello Stato-persona, ma raggiungere, seppur tendenzialmente, una situazione di equilibrio finanziario. Sarebbe contrario a tale principio che l'Inps subisse in via automatica ed irreversibile l'onere finanziario riveniente dagli errori dell'amministrazione ordinatore primario di spesa. La sezione ha quindi affermato che è meritevole di tutela l'interesse dell'istituto previdenziale, munito di soggettività giuridica e di autonomia di bilancio, alla soddisfazione dei crediti derivanti da indebite erogazioni di trattamenti pensionistici, in una prospettiva di necessario conseguimento dell'equilibrio tecnico-finanziario della gestione previdenziale e di tutela della fiscalità generale (tra le altre, sentenza n. 270).

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 290/2019

Giudizio pensionistico - richiesta di reversibilità a favore di figlio inabile - rigetto.

La pronuncia, alla luce della perizia che riscontra la capacità lavorativa della richiedente, precisa che “l'art. 22 della L. n. 903/1965, che, per quanto qui interessa, stabilisce: “nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di all'articolo 9, n. 2, lettere a), e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi” (comma 1) e che “ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa” (comma 7), l'art. 39 del D.P.R. n. 818/1957, a mente del quale “si considerano inabili le persone che, per grave infermità fisica e mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”. L'art. 8 della L. n. 222 del 12 giugno 1984 (recante “Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali”) ha poi previsto che: “Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 304/2019

Giudizio di ottemperanza – indebito - intervenuto pagamento - cessata materia del contendere - estinzione.

La pronuncia precisa che a seguito di sentenza n. 133/2014 di questa sezione di riconoscimento dell'indebito, confermata in appello con sentenza n. 1027/2017 II sez. Centrale, l'Inps si è attivata e ha provveduto al pagamento nelle more del giudizio.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 317/2019

Giudizio pensionistico - pensioni civili - cumulabilità della reversibilità con la pensione ordinaria - obblighi di comunicazione da parte del percettore all'Ente erogatore - mancato adempimento - azione di recupero delle maggiori somme versate da parte dell'Inps - ricorso per dichiarazione di irripetibilità avverso tale azione - rigetto.

La pronuncia evidenzia che *“l'azione di recupero promossa dall'Istituto previdenziale si basa sull'applicazione di una precisa e chiara disposizione normativa, contenuta nell'articolo 1, comma 41, della prefata Legge nr. 335 del 1995, in materia di limiti alla cumulabilità del reddito derivante dal trattamento pensionistico di reversibilità in presenza di altri redditi posseduti dal percipiente; in tale ottica, la questione oggetto della presente controversia riguarda una situazione di assoluta non spettanza di somme percepite dalla ricorrente, considerato l'oggettivo e non contestato superamento dei limiti di reddito posti dalla Legge per la liquidazione della citata pensione indiretta, senza alcun margine di incertezza circa la debenza o meno delle stesse.*

Muovendo da siffatto indispensabile assunto, questo Giudice osserva che la giurisprudenza di questa Corte ormai del tutto maggioritaria (ex multis SS.RR., Sentenza nr. 4/QM/2008, I Sezione giurisdizionale Piemonte Centrale, Sentenze nnrr. 646 del 2013, 76 del 2015, 143 del 2016 e 188 del 2017, II Sezione giurisdizionale Piemonte Centrale, Sentenze nnrr. 864 del 2016, 790 e 951 del 2017 e 196 del 2018, III Sezione giurisdizionale Piemonte Centrale, Sentenza nr. 397 del 2017), dopo qualche iniziale oscillazione, specie dinanzi alle Sezioni territoriali in primo grado, si è recentemente consolidata nel senso di affermare il principio secondo il quale l'attuale normativa, di cui al combinato disposto degli articoli 86, comma 4, e 208 del D.P.R. nr. 1092 del 1973, impone al titolare di trattamento pensionistico di reversibilità l'obbligo rigoroso di comunicare tempestivamente all'Istituto previdenziale le variazioni reddituali intervenute; ne discende, quale diretto corollario, che l'omissione di siffatto obbligo configura una piena e non sanabile responsabilità in capo al titolare dell'assegno di quiescenza”.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 318/2019

Giudizio pensionistico - pensioni civili - richiesta di accreditamento dei contributi previdenziali non erogati nel corso degli anni in cui è stata applicata la sospensione cautelare dal servizio in costanza di procedimenti penale e disciplinare - licenziamento ex nunc - parziale prescrizione per maturata prescrizione sul periodo per tardivo esercizio del diritto al riconoscimento - infondatezza nel merito.

La pronuncia ribadisce *“che benché i periodi di sospensione cautelare dall'impiego siano soggetti, attesa l'ormai consolidata equiparazione dell'assegno alimentare con redditi da lavoro dipendente, al versamento dei relativi contributi previdenziali, essi tuttavia non risultano utilizzabili ai fini pensionistici, a tenore dell'articolo 50 del RDL nr. 680 del 1938, concernente i dipendenti degli Enti locali, al pari dei contributi afferenti agli altri periodi di sospensione obbligatoria o facoltativa dal servizio, come pure ribadito dall'Istituto previdenziale nella circolare nr. 2161 del 29.05.2018. Ne deriva, quale diretto corollario, che la domanda della ricorrente non è assistita nemmeno da un interesse concreto ed attuale, poiché i suddetti contributi, anche se venissero versati, non potrebbero in ogni caso essere utilizzati per conseguire il diritto a pensione, che rappresenta in definitiva l'oggetto sostanziale e finale del gravame come testualmente esplicitato nel corpo dello stesso”.*

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 330/2019

Giudizio pensionistico - ex appartenente al corpo VV.FF - orfano di guerra ex l. n. 365/1958 - azione per il riconoscimento del beneficio ex art. 2 l. cit. accertamento di avvenuta erogazione del beneficio - inammissibilità per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.

La pronuncia precisa come la materia oggetto del contendere “*trova compiuta disciplina nell'articolo 2 della legge n. 336/1970, a mente del quale è previsto che, per i soggetti indicati nel precedente articolo 1, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, va conferita la qualifica o classe di stipendio paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza. I soggetti destinatari di tale beneficio sono, tra gli altri, i dipendenti civili dello stato “ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra”.* Nella fattispecie in esame la qualifica di orfano di guerra risulta dalla documentazione prodotta in atti (cfr. iscrizione nell'elenco presso la Prefettura ai sensi della legge n. 365/58). Tuttavia, come rappresentato dall'Istituto, nella fattispecie in esame il beneficio risulta già riconosciuto”.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 332/2019

Giudizio pensionistico - polizia di Stato - richiesta di riconoscimento della causa di servizio - diritto alla pensione privilegiata e riconoscimento di equo indennizzo - difetto di giurisdizione quanto alla richiesta di equo indennizzo - inammissibilità della richiesta di pensione privilegiata.

La pronuncia, sul difetto di giurisdizione, precisa che “*risulta estraneo alla materia delle pensioni...l'istituto dell'equo indennizzo il quale è volto alla protezione della speciale condizione del dipendente, divenuto infermo in ragione del suo rapporto con l'Amministrazione e del servizio prestato, sicché il fine della provvidenza de qua - che non è (esclusivamente) risarcitorio - si inserisce nell'ambito di un sinallagma in cui si intrecciano prestazioni e controprestazioni di contenuto plurimo (Cass. Sez.Un. 7/3/2003, n. 3438); si è infatti precisato che il beneficio in questione non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo dal rapporto di pubblico impiego, ma trova titolo immediato e diretto in tale rapporto, con la conseguenza che la controversia ad esso relativa è devoluta al giudice che sul rapporto medesimo ha giurisdizione (v. Cass., sez. un. 19/5/1992, n. 5988; Cass. 1/3/1990, n. 1583); ciò, del resto, è conforme a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 321 del 1997, secondo cui, anche alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le due prestazioni - equo indennizzo e pensione privilegiata - rispondono a finalità diverse (v. pure Cass. 19/7/2006, n. 16546)” (Cass. n. 21605/2019). L'equo indennizzo, quindi, trova invero titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che le relative controversie sono devolute al giudice che ha giurisdizione sul rapporto medesimo (Giudice ordinario), laddove la pensione privilegiata suppone la cessazione del rapporto di impiego”.*

Per l'inammissibilità la pronuncia ricorda che “*ai sensi dell'art. 153, co.1, lett. b), d.lgs. n.174 del 2016, a mente del quale i ricorsi in materia di pensioni sono inammissibili quando b) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”.*

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 348/2019

Giudizio pensionistico - termine per la domanda di riscatto di periodi di studio a fini pensionistici.

Ai sensi dell'art. 69 del r.d.l. n. 680 del 1938 convertito in l. n. 934 del 1941 e dell'art. 6, comma 7 della l. n. 46 del 1958, il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti in materia di riscatti è di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione del diniego. Nel caso di proposizione di ricorso amministrativo tale termine non può che essere computato dalla comunicazione della relativa decisione ovvero dalla formazione del silenzio-rigetto alla scadenza del novantesimo giorno dalla presentazione del ricorso amministrativo (cfr. art. 8, ultimo comma, d.p.r. n. 368 del 1997 e art. 6 d.p.r. n. 1199 del 1971). Tale termine va considerato perentorio, ritenuta la diversità tra diritto di pensione e diritto al riscatto, il cui esercizio è ragionevolmente sottoposto ad un termine di decadenza, compatibile con la sua funzione (cfr. C. cost. ordd. nn. 852/1988, 190/1991, 126/1992, 544/2000) - (sentenza n. 348).

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 352/2019

Giudizio pensionistico - pensione di inabilità di dipendente di struttura sanitaria - rigetto della domanda da parte dell'ente erogatore in quanto non in costanza di lavoro - accoglimento del ricorso.

La pronuncia accerta la sussistenza dei requisiti utili: l'anzianità contributiva, per l'attribuzione alla propria assistita del menzionato trattamento, quello sanitario e quello legato alla cessazione dell'attività lavorativa per intervenuta inabilità/infermità, appurato che "le disposizioni di attuazione del richiamato referente della l. nr. 335 del 1995 sono state emanate con il d.m. nr. 187 del 1997, il cui articolo 2, alle lettere a), b) e c), fissa i tre requisiti per la concessione della pensione di inabilità: anzianità contributiva non inferiore a cinque anni, anche non continuativi, condizione di assoluta e permanente inabilità a qualsiasi attività lavorativa e cessazione dal servizio a ragione dell'infermità acclarata, non dipendente da causa di servizio".

QUADRI SINOTTICI

TAB. 1 - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE

TAB. 2 – CONTI GIUDIZIALI

TAB. 3 - GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA

TAB. 4 - INDICI DI SMALTIMENTO E DI RICAMBIO

TAB. 5 - ORGANICO SEZIONE GIURISDIZIONALE

TAB. 1 - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE

Tab. 1

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di responsabilità amministrativa e di conto			
Pendenti al 1/1/2019	Pervenuti (*)	Definiti (**)	Rimanenza
63	458	418	103

(*) 48 responsabilità, 273 giudizi di conto, 126 rese di conto, 3 istanze di parte, 5 sequestri, 1 istanza di riassunzione, 2 azioni revocatorie.

(**) 64 responsabilità compresi i riti abbreviati, 278 giudizi di conto, 73 rese di conto, 3 istanze di parte.

Tab. 1A

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di giudizi di responsabilità			
Giacenza (*) al 31/12/2018	Depositati 2019 (**)	Definiti 2019 (***)	Pendenti 2019 (****)
56	59	67	48

(*) Giacenza: si considerano i giudizi pendenti e non definiti al 31/12/2018.

(**) Depositati 2019: si considerano i giudizi introdotti dal 1/01/2019 al 31/12/2019.

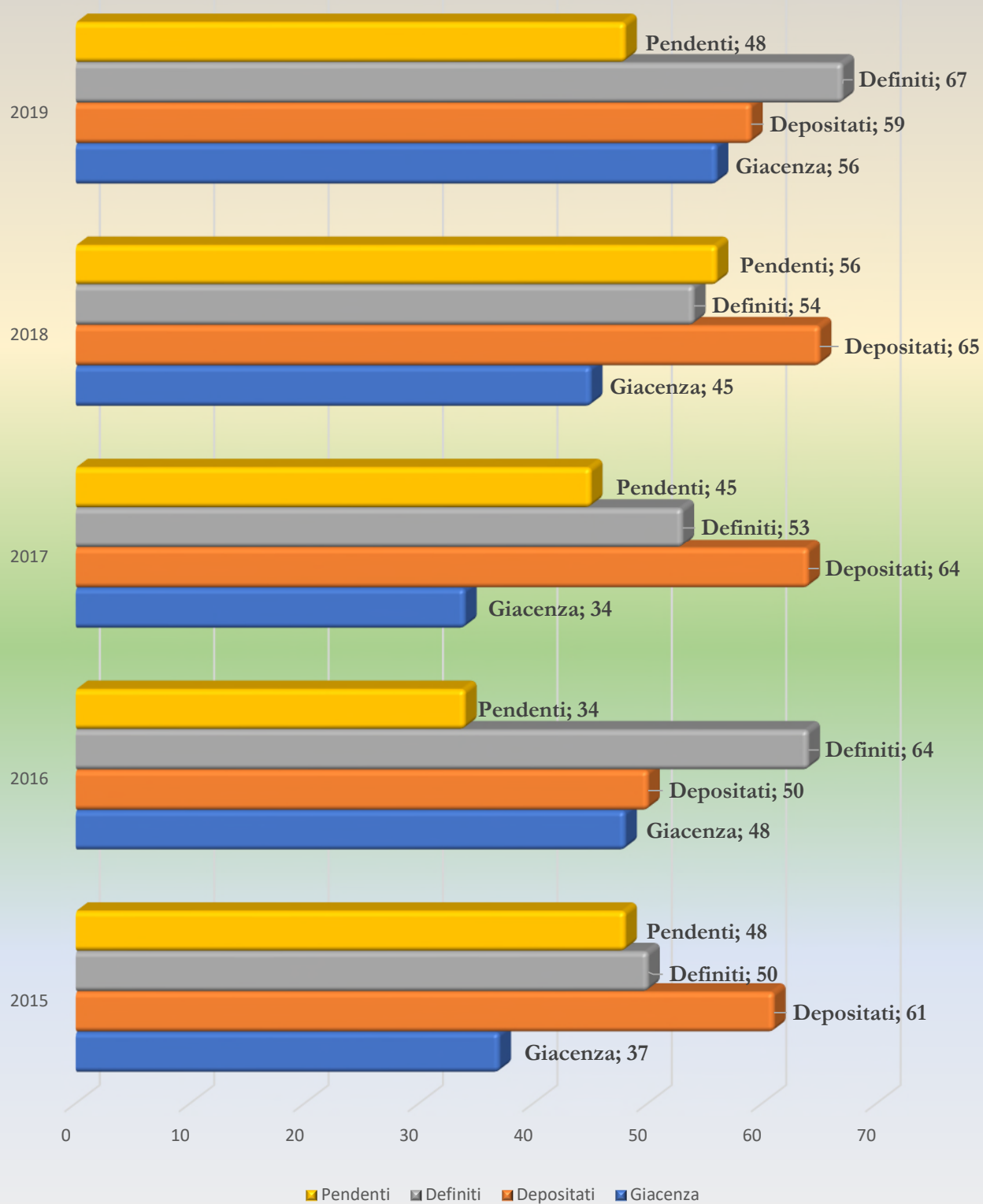
(***) Definiti 2019: si considerano i giudizi per i quali è intervenuta sentenza o provvedimento definitivo.

(****) Pendenti 2019: si considerano i giudizi ancora non definiti al 31/12/2019.

Tab. 1B

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di giudizi di responsabilità Trend ultimi 5 anni				
Anno	Giacenza	Depositati	Definiti	Pendenti
2015	37	61	50	48
2016	48	50	64	34
2017	34	64	53	45
2018	45	65	54	56
2019	56	59	67	48

Attività svolta in materia di giudizi di responsabilità
Trend ultimi 5 anni



Tab. 1C

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Giudizi di responsabilità e di conto - esito sentenze riferito ai convenuti			
Soggetti convenuti in giudizio	Assoluzioni (*)	Condanne (**)	Sentenze di rito, interlocutorie e altri provvedimenti (***)
354	37	64	253
Percentuali esito sentenze riferito ai convenuti	10,45%	18,08%	71,47%

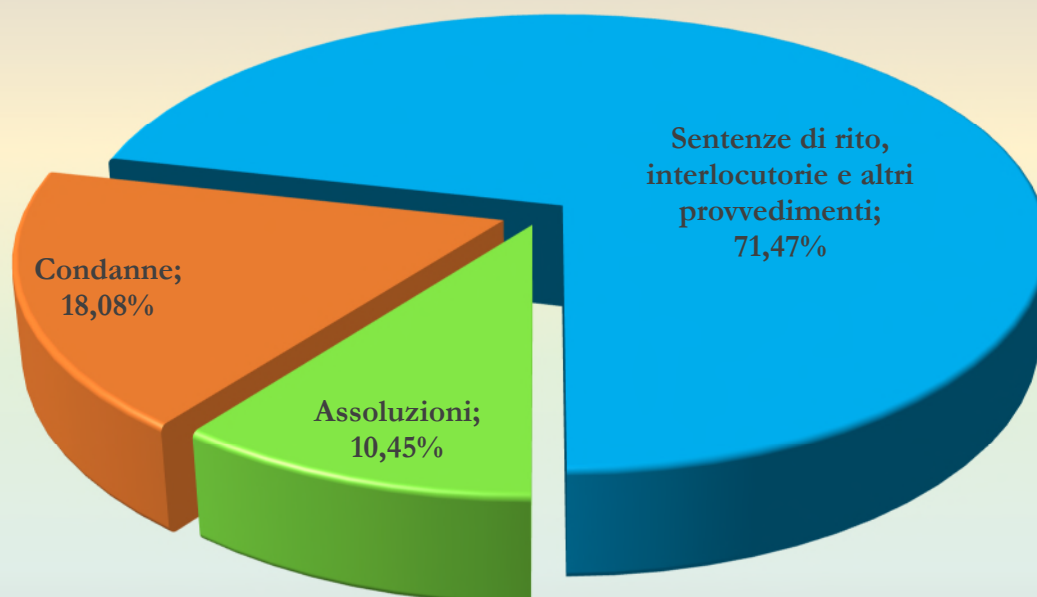
Sentenze di rito, interlocutorie e altri provvedimenti: sentenze non di proscioglimento nel merito (es. cessazione materia contendere, prescrizione).

(*) 23 per responsabilità più 14 per conto

(**) 61 per responsabilità più 3 per conto

(***) 253 per conto

Giudizi di responsabilità e di conto: Esito sentenze



Nella categoria "Sentenze di rito, interlocutorie e altri provvedimenti" sono ricomprese prevalentemente statuizioni in rito nella materia dei conti giudiziali, e in misura minore altri provvedimenti nell'ambito della responsabilità amministrativa.

Tab. 1D

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Giudizi responsabilità - importo sentenze di condanna	
Importo liquidato con sentenza in rito ordinario	euro 2.938.995,09
Importo liquidato con sentenza in rito abbreviato	euro 69.892,00
Importo complessivo liquidato con sentenze di condanna = euro 3.008.887,09	

Tali importi non sono comprensivi della rivalutazione monetaria laddove statuita in sentenza.

Tab. 1E

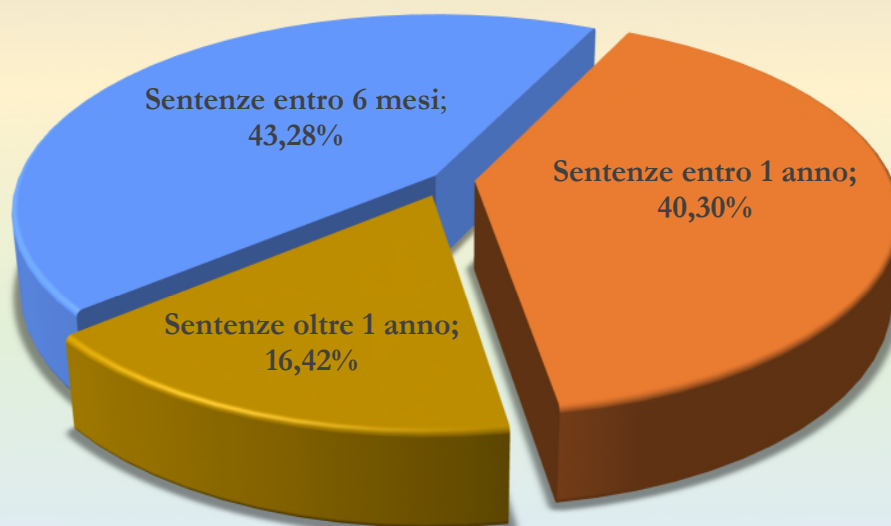
SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Giudizi di responsabilità - Durata media del processo
8,5 mesi
Media dalla data di notificazione dell'atto di citazione al convenuto alla data di deposito della sentenza

Tab. 1F

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE		
Giudizi di responsabilità - Durata media del Processo		
Sentenze entro 6 mesi	29	43,28%
Sentenze entro 1 anno	27	40,30%
Sentenze oltre 1 anno	11	16,42%
Totale	67	100,00%

Per quanto concerne la durata media del processo, nel 2019 si registra un lieve incremento della corrispondente percentuale. Tale dilazione si incardina nell'alveo di tre principali tematiche: il ricorso, per la definizione del giudizio, a Consulenze Tecniche di Ufficio; ipotesi di atto di citazione notificato a più soggetti e la richiesta di adesione al rito abbreviato solo di una parte dei convenuti; problematiche afferenti la notificazione dell'atto di citazione ai convenuti.

Giudizi di responsabilità - Durata media del Processo



TAB. 2 – CONTI GIUDIZIALI

Tab. 2

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di conti giudiziali			
Pendenti al 1/1/2019	Pervenuti	Definiti (*)	Rimanenza
36.072	6.108	8.765	33.415

(*) 1.055 conti scaricati con decreto, 278 conti definiti in giudizio, 7.432 estinti con decreto.

Tab. 2A

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Conti giudiziali Pronunce di estinzione (*)		
Anno	n° conti giudiziali estinti	n° pronunce di estinzione
2019	7.432	37
2018	10.382	145
2017	10.331	233
2016	9.140	1.161
2015	6.974	1.181
2014	6.575	1.275

(*) Per le estinzioni i decreti sono collettivi.

Tab. 2B

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Conti giudiziali Pronunce di scarico		
Anno	n° conti giudiziali scaricati	n° pronunce di scarico
2019	1.055	1.054
2018	1.357	1.357
2017	1.272	1.272
2016	969	969
2015	909	909

Tab. 2C

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE			
Conti giudiziali - Pronunce all'esito di giudizio per rese di conto			
Giacenza al 31/12/2018 (*)	Depositati 2019 (**)	Definiti 2019 (***)	Pendenti 2019 (****)
1	126	73	54

(*) Giacenza: si considerano i giudizi pendenti e non definiti al 31/12/2018.

(**) Depositati 2019: si considerano i giudizi introdotti dal 1/01/2019 al 31/12/2019.

(***) Definiti 2019: si considerano i giudizi per i quali è intervenuta sentenza o provvedimento definitivo.

(****) Pendenti 2019: si considerano i giudizi ancora non definiti al 31/12/2019.

Tab. 2D

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE			
n. conti giudiziali - Pronunce all'esito del deferimento al collegio			
Giacenza al 31/12/2018 (*)	Depositati 2019 (**)	Definiti 2019 (***)	Pendenti 2019 (****)
14	273	278	9

(*) Giacenza: si considerano i giudizi pendenti e non definiti al 31/12/2018.

(**) Depositati 2019: si considerano i giudizi introdotti dal 1/01/2019 al 31/12/2019.

(***) Definiti 2019: si considerano i giudizi per i quali è intervenuta sentenza o provvedimento definitivo.

(****) Pendenti 2019: si considerano i giudizi ancora non definiti al 31/12/2019.

TAB. 3 - GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA

Tab. 3

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di giudizi pensionistici			
Giacenza (*) al 31/12/2018	Depositati 2019 (**)	Definiti 2019 (***)	Pendenti 2019 (****)
79	207	155	131

(*) Giacenza: si considerano i giudizi pendenti e non definiti al 31/12/2018.

(**) Depositati 2019: si considerano i giudizi introdotti dal 1/01/2019 al 31/12/2019.

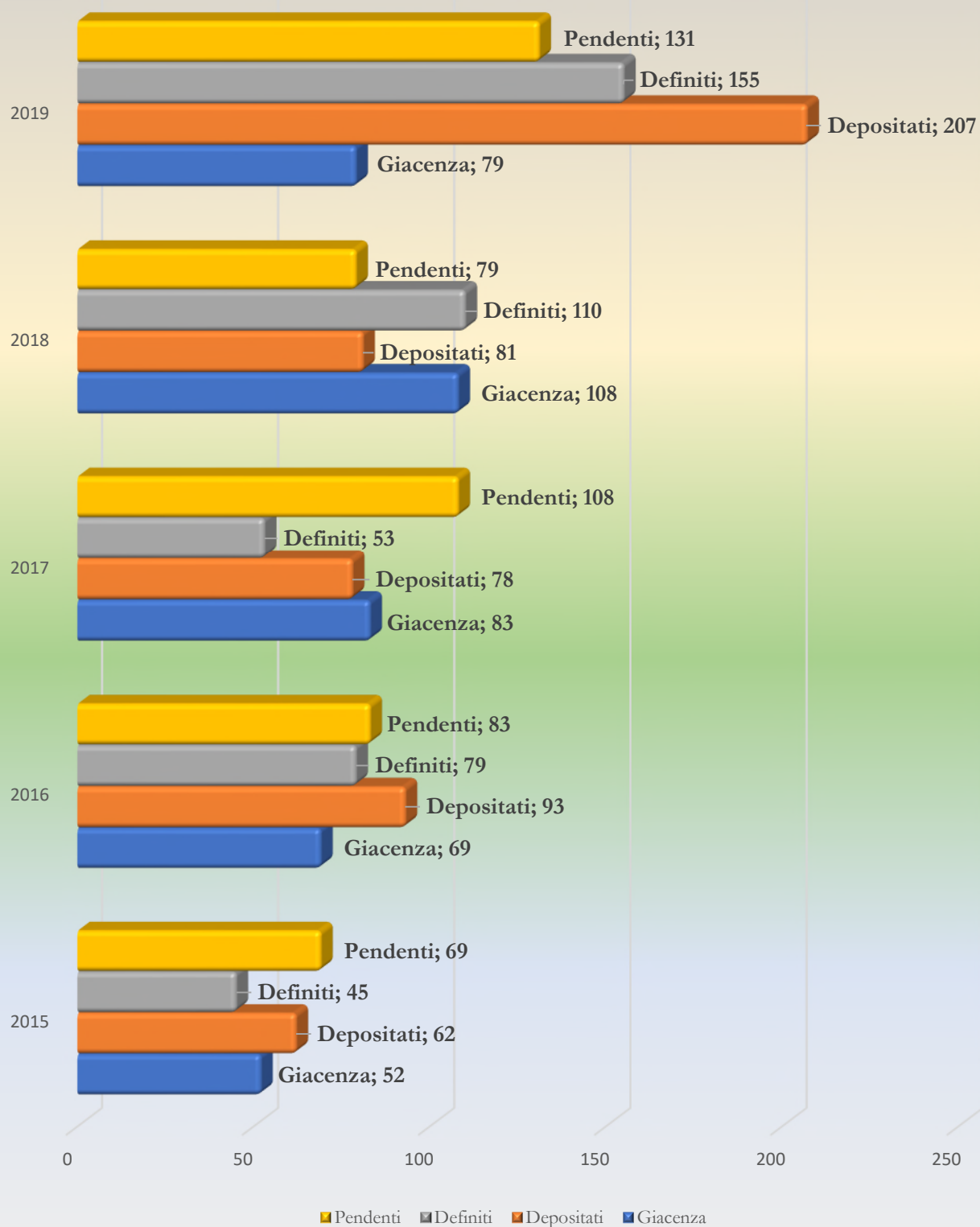
(***) Definiti 2019: si considerano i giudizi per i quali è intervenuta sentenza o provvedimento definitivo.

(****) Pendenti 2019: si considerano i giudizi ancora non definiti al 31/12/2019.

Tab. 3A

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di giudizi pensionistici Trend ultimi 5 anni				
Anno	Giacenza	Depositati	Definiti	Pendenti
2015	52	62	45	69
2016	69	93	79	83
2017	83	78	53	108
2018	108	81	110	79
2019	79	207	155	131

Attività svolta in materia di giudizi pensionistici
Trend ultimi 5 anni



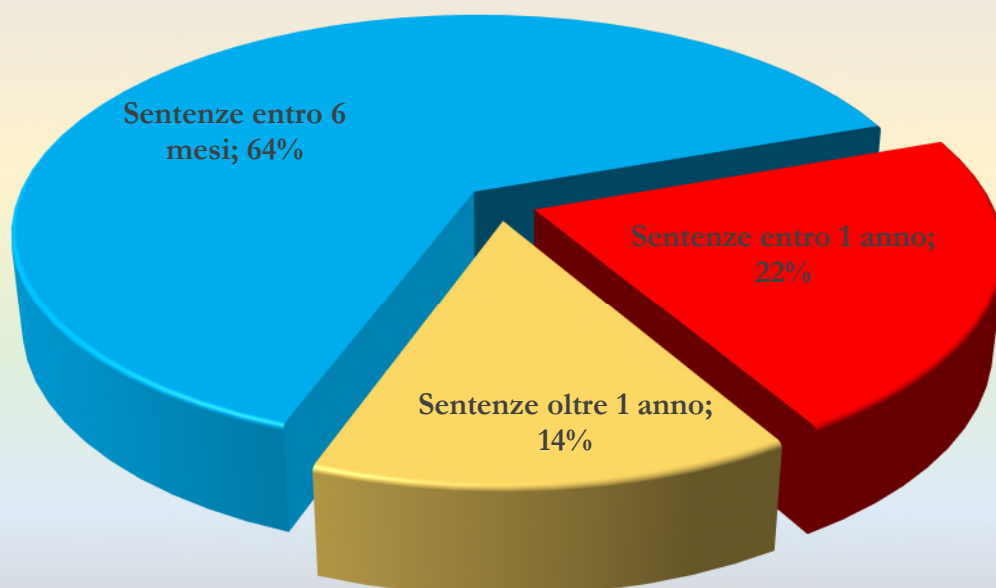
Tab. 3B

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE	
Giudizi pensionistici - Durata media del processo	
6,7 mesi	
Media dalla data di deposito del ricorso alla data di deposito della sentenza	

Tab. 3C

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE		
Giudizi pensionistici - Durata media del Processo		
Sentenze entro 6 mesi	94	64%
Sentenze entro 1 anno	32	22%
Sentenze oltre 1 anno	21	14%
Totale	147	100%

Giudizi pensionistici - Durata media del Processo



TAB. 4 – INDICI DI SMALTIMENTO E DI RICAMBIO

Tab. 4

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE <i>Indice di ricambio e indice di smaltimento</i>						
Materia	Pendenti iniziali al 01/01/2019	Depositati anno 2019	Definiti anno 2019	Pendenti finali al 31/12/2019	Indice di Ricambio (*) (%)	Indice di Smaltimento (**) (%)
Responsabilità	56	59	67	48	114%	58%
Pensioni	79	207	155	131	75%	54%
Giudizi di conto	14	273	278	9	102%	97%
Istanze di parte	0	3	3	0	100%	100%
Conti giudiziali	36.072	6.108	8.765	33.415	144%	21%

(*) L'indice di RICAMBIO è il rapporto tra il numero dei procedimenti definiti nel periodo esaminato e il numero dei depositati nello stesso periodo moltiplicato per 100: indica il numero di procedimenti definiti ogni 100 procedimenti depositati. Con un valore superiore a 100 i procedimenti definiti sono in numero superiore ai depositati per tanto si registra una riduzione della pendenza, viceversa con un valore inferiore a 100 i procedimenti definiti sono inferiori ai depositi e si è in presenza di un aumento della pendenza finale.

(**) L'indice di SMALTIMENTO è il rapporto tra il numero dei procedimenti definiti nel periodo esaminato e la somma dei pendenti all'inizio del periodo e dei depositati nel periodo moltiplicato per 100: indica il numero di procedimenti definiti ogni 100 procedimenti in carico all'ufficio. Il valore massimo, pari a 100%, indica che si è smaltito tutto il carico e la pendenza finale è pari a zero.

TAB. 5 – ORGANICO SEZIONE GIURISDIZIONALE

<i>Deliberazione n. 39 del 7 marzo 2013</i>			
DOTAZIONE ORGANICA PREVISTA		DOTAZIONE ORGANICA DI FATTO	
PRESIDENTE	MAGISTRATI	PRESIDENTE	MAGISTRATI
1	6	1	3,5
DIFFERENZE		0	meno 2,5
La dotazione organica magistratuale di fatto registra una scopertura pari al 36%.			

<i>Decreto n. 262 del 30 ottobre 2019</i>			
DOTAZIONE ORGANICA PREVISTA		DOTAZIONE ORGANICA DI FATTO	
AREA III	AREA I e II	AREA III	AREA I e II
11	10	7	11
DIFFERENZE		meno 4 (*)	1 (**)
(*) non è compresa nel conteggio: 1 unità assegnata al SAUR Piemonte, in aggiuntiva presso questa Sezione giurisdizionale.			
(**) 1 unità: sarà collocata a riposo per raggiunti limiti di età contributiva.			

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

